

INDICE

• Prefazione	p. 3
• Composizione C.R.A.	p. 4
• Raccolta decisioni	p. 5
• Decisioni significative	
- <u>L.443/1985</u>	
Attività di autoscuola	p. 49
Attività di autosoccorso	p. 50
Attività di panificazione	p. 51
Attività di somministrazione	p. 53
Attività insalubri: autorizzazione sanitaria	p. 55
Contitolarità di imprese artigiane	p. 56
Data evento cancellazione	p. 57
Efficacia costitutiva iscrizione	p. 58
Estinzione del procedimento	p. 59
Fallimento	p. 60
Incompatibilità con il lavoro dipendente	p. 61
Irreperibilità	p. 63
Legittimazione al ricorso	p. 64
Società a responsabilità limitata: requisiti iscrizione	p. 66
Socio accomandante: incompatibilità con l'iscrizione	p. 68
- <u>L.298/1974</u>	
Iscrizione albo autotrasportatori	p. 69
- <u>L.46/1990</u>	
Qualificazioni limitate e data di inizio attività	p. 70
Requisiti ex art.6 L.25/1996	p. 72
- <u>L.122/1992</u>	
Illegittimità iscrizioni generiche	p. 74
Responsabile tecnico	p. 76
Validità periodo lavorativo	p. 78
• Pareri ed atti di indirizzo	
<u>Esercizio di più imprese nella stessa sede</u>	p. 80

<u>Estetica e vendita di prodotti cosmetici</u>	p. 81
<u>Unità locali in comuni diversi da quello della sede</u>	p. 84
<u>Relazione attività anno 2004</u>	p. 85
<u>Programma di attività anno 2006</u>	p. 87
• <u>Provvedimenti giurisdizionali</u>	
<u>Data evento cancellazione</u>	p. 90
<u>Requisiti esercizio attività artigiana</u>	p. 94

Prefazione

COMPOSIZIONE C.R.A.

CORINALDESI Giuseppe	Presidente (Presidente C.P.A. Roma)
PIZZOCCHIA Giuliano Consiglio)	Vice Presidente (Esperto designato dal
COLA Luigi	Presidente C.P.A. Viterbo
HOFMANN Dario	Presidente C.P.A. Rieti
LEONETTI Bruno	Presidente C.P.A. Frosinone
PALUZZI Alfredo	Presidente C.P.A. Latina
FACCIOTTI Leopoldo	Esperto designato dal Consiglio
MANCINI Olivio	Esperto designato dal Consiglio
BRUZICHES Ernesto	Esperto designato dalle organizzazioni di categoria
CECCARELLI Luciano	Esperto designato dalle organizzazioni di categoria
FERRI Enrico	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
FORNARI Angelo	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
MANFRONI Antonio	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
DI SABATO Modestina	Segretario

RACCOLTA DECISIONI

Nel corso dell'anno 2005 questa Commissione Regionale ha provveduto ad adottare 212 delibere, che costituiscono il provvedimento conclusivo di altrettanti procedimenti instaurati con ricorso ai sensi dell'art.7 L.443/1985.

Viene esposto, di seguito, uno schema riassuntivo con relativo grafico e, successivamente, l'elenco delle delibere distinto per sedute, natura giuridica delle imprese ricorrenti, attività, motivo dell'impugnativa, dispositivo e breve cenno ai punti salienti della motivazione.

DECISIONI NEL 2005

Totali: 212

ACCOLTI	123	FR	2	LT	5	RI	1	RM	115	VT	0
RESPINTI	39	FR	1	LT	6	RI	0	RM	29	VT	3
IMPROC./INAMM.	50	FR	2	LT	3	RI	0	RM	43	VT	2

SEDUTA DEL 27/1/2005

Deliberazione n. 1

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato non è suffragato da alcuna prova idonea a sconfessare quanto affermato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività, confermata peraltro dalle risultanze fiscali]*

Deliberazione n. 2

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è stato verificato che ai locali sede dell'impresa erano stati apposti i sigilli sin dalla data denunciata dal ricorrente quale evento di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 3

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *imbottigliamento vino*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a suffragare la legittimità della pretesa vantata a vedersi riconoscere la retrodatazione della cancellazione]*

Deliberazione n. 4

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria la società ha dimostrato che il socio designato in qualità di responsabile tecnico è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 L.46/1990]*

Deliberazione n. 5

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di non aver esercitato più alcuna attività nel periodo compreso tra la data di stipula dell'atto di scioglimento anticipato e la data di cessazione della partita I.V.A. successiva alla chiusura della liquidazione]*

Deliberazione n. 6

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente, irreperibile al momento dell'accertamento sul quale è fondato il provvedimento impugnato, non ha dato alcun riscontro alla richiesta effettuata in sede istruttoria di produzione di documentazione fiscale comprovante l'effettivo esercizio dell'attività]*

Deliberazione n. 7

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività in data antecedente rispetto a quella stabilita dalla Commissione provinciale, sebbene successiva a quella denunciata]*

Deliberazione n. 8

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di essere stato assunto in qualità di lavoratore subordinato sin dalla data denunciata quale evento di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 9

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la stessa documentazione allegata dalla ricorrente suffraga la legittimità del provvedimento impugnato circa la data evento di inizio attività, dichiarata peraltro al momento della domanda di iscrizione]*

Deliberazione n. 10

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione cornici*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto copia del nulla osta sanitario, sulla cui mancata allegazione era fondato il provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 11

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente, seppure in possesso di attestato conseguito in materia di formazione professionale, non ha dimostrato lo svolgimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di imprese del settore, come richiesto dall'art.3, lett.c), L.46/1990]*

Deliberazione n. 12

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella denuncia di chiusura I.V.A. disgiunto, come nel caso di specie, da altri elementi probatori, non è circostanza idonea a dimostrare la continuazione, nelle more, dell'esercizio dell'attività. La stessa Agenzia delle Entrate ha peraltro certificato la cessazione retroattiva ai fini fiscali]*

Deliberazione n. 13

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autocarrozzeria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il socio designato responsabile tecnico non è in possesso dei requisiti professionali in quanto il periodo di lavoro prestato alle dipendenze di imprese del settore nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda è inferiore a tre anni]*

Deliberazione n. 14

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *montaggio cartelloni pubblicitari*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria il comando di polizia municipale competente per territorio ha smentito gli esiti del verbale sul quale era fondato il provvedimento impugnato, certificando la partecipazione manuale al lavoro da parte del ricorrente]*

Deliberazione n. 15

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegname*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto copia del permesso di soggiorno in corso di validità, sulla cui mancata allegazione era fondato il provvedimento impugnato]*

SEDUTA DEL 28/2/2005

Deliberazione n. 16

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha dato alcun riscontro agli inviti formulati in sede istruttoria di indicazione dei cantieri ove poter accertare lo svolgimento dell'attività con i requisiti di impresa artigiana]*

Deliberazione n. 17

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha dato alcun riscontro agli inviti formulati in sede istruttoria di indicazione dei cantieri ove poter accertare lo svolgimento dell'attività con i requisiti di impresa artigiana]*

Deliberazione n. 18

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è fondato esclusivamente sulla delibera di iscrizione provvisoria all'albo autotrasportatori: atto, questo, meramente autorizzativo che non certifica in alcun modo l'effettivo inizio dell'attività. In tal caso la documentazione fiscale corrobora le affermazioni del ricorrente]*

Deliberazione n. 19

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazioni pneumatici*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il titolo di studio posseduto dal ricorrente non è idoneo al riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di gommista]*

Deliberazione n. 20

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha denunciato redditi di impresa per anni di imposta in cui la posizione]*

I.V.A. risultava cessata. Successivamente non risulta alcuna prova di svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 21

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporti conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non è in possesso dell'iscrizione provvisoria all'albo autotrasportatori, conditio sine qua non per l'iscrizione all'albo]*

Deliberazione n. 22

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autotrasporti conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizio, in qualità di socio lavoratore, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini effettuate in sede istruttoria hanno dimostrato la qualità di socio esclusivamente apportatore di capitale di Tizio]*

SEDUTA DEL 11/4/2005

Deliberazione n. 23

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato non è suffragato da alcun elemento di prova idoneo a sconfessare la veridicità di quanto denunciato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività, confermata peraltro dalle indagini fiscali]*

Deliberazione n. 24

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la licenza di panificazione, indispensabile per il legittimo esercizio dell'attività, è stata rilasciata in data successiva a quella attribuita dalla CPA come evento di iscrizione]*

Deliberazione n. 25

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione della socia Tizia dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto la cancellazione della società dall'albo con effetto retroattivo alla data di iscrizione]

Deliberazione n. 26

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizio in qualità di socio lavoratore, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le indagini effettuate in sede istruttoria confermano l'assunto del ricorrente circa la mancata partecipazione di Tizio al processo produttivo]

Deliberazione n. 27

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pulizie

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver cessato il rapporto di lavoro subordinato in data antecedente a quella di presentazione della domanda di iscrizione all'albo]

Deliberazione n. 28

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la società è composta da due soci. La circostanza che il socio detentore della quota di minoranza, non investito del potere di amministrazione e non partecipante al lavoro sia titolare di altra ditta individuale artigiana non è ostativa, contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione provinciale, all'iscrizione della società all'albo]

Deliberazione n. 29

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria non è stato rinvenuto alcun elemento idoneo a suffragare la legittimità di quanto deliberato dalla Commissione circa l'attribuzione di una data evento di inizio della collaborazione dei familiari antecedente rispetto a quella denunciata dalla ricorrente]

Deliberazione n. 30

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver ceduto l'azienda in data antecedente a quella attribuita dalla Commissione provinciale coincidente con la data di consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio]*

Deliberazione n. 31

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare di aver esercitato l'attività di installazione di impianti di cui alla lettera e) art.1 L.46/1990 per un anno in data antecedente all'entrata in vigore della legge in qualità di impresa regolarmente iscritta all'albo artigiani]*

Deliberazione n. 32

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[le indagini fiscali effettuate in sede istruttoria dimostrano che l'attività è effettivamente cessata in data antecedente a quella stabilita dalla Commissione provinciale, sebbene successiva a quella denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 33

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[le indagini fiscali effettuate in sede istruttoria dimostrano che l'attività è effettivamente cessata in data antecedente a quella stabilita dalla Commissione provinciale, sebbene successiva a quella denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 34

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: pizzeria al taglio

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il provvedimento impugnato è fondato su un verbale di accertamento effettuato, erroneamente, presso indirizzo diverso da quello denunciato quale sede operativa]*

Deliberazione n. 35

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente è in possesso dei requisiti professionali in virtù di precedente riconoscimento operato dalla stessa Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 36

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che il socio accomandatario, come eccepito dalla Commissione provinciale, non è in possesso dei requisiti tecnico-professionali]*

Deliberazione n. 37

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto *[le indagini effettuate in sede istruttoria confermano quanto rilevato dalla Commissione provinciale in ordine alla circostanza che il ricorrente non ha mai posseduto una partita I.V.A. ed ha sempre operato esclusivamente quale socio di impresa esercente la medesima attività nella stessa sede della ditta individuale. E' legittimo, pertanto, il provvedimento di cancellazione retroattiva dall'albo]*

Deliberazione n. 38

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente ha erroneamente interpretato la certificazione camerale impugnando un provvedimento che la commissione provinciale non ha mai effettivamente adottato]*

Deliberazione n. 39

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.7 L.122/1992]*

Deliberazione n. 40

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]

SEDUTA DEL 24/5/2005

Deliberazione n. 41

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: lavorazione ferro

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizio, in qualità di socio lavoratore, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione medica idonea a dimostrare l'impossibilità materiale per Tizio di rivestire la qualifica di socio partecipante al lavoro]

Deliberazione n. 42

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: gelateria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto [in sede istruttoria è emerso che i locali sede dell'impresa sono dotati di spazi ed attrezzature tali da consentire la degustazione sul posto e da determinare la prevalenza dell'attività di somministrazione]

Deliberazione n. 43

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: pulizie

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizia e Caia, in qualità di socie lavoratrici, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [Tizia e Caia hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver sempre rivestito la qualifica di lavoratrici dipendenti presso altre imprese. La società, composta da tre soci, va pertanto cancellata dall'albo con effetto retroattivo alla data di iscrizione]

Deliberazione n. 44

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: lavorazione ceramica

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione della società all'albo]

Deliberazione n. 45

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione della società all'albo]

Deliberazione n. 46

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizio, in qualità di socio lavoratore, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la qualifica di socio esclusivamente di capitale rivestita da Tizio]

Deliberazione n. 47

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [la ricorrente ha prodotto il nullaosta tecnico-sanitario sulla cui mancata allegazione era fondato il provvedimento impugnato. Il responsabile tecnico, peraltro, non ha dimostrato il possesso dei requisiti per tutte le attività denunciate, bensì soltanto per quella di meccanica e motoristica]

Deliberazione n. 48

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [in sede istruttoria è emerso che l'attività è cessata in data antecedente a quella stabilita dalla Commissione provinciale benché successiva a quella denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 49

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto [il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a suffragio della pretesa vantata circa la rettifica della data evento di iscrizione del figlio Tizio in qualità di collaboratore familiare]

Deliberazione n. 50

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di cui ha richiesto l'ampliamento]*

Deliberazione n. 51

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *fabbricazione biscotti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente non svolge attività di panificazione e, dunque, diversamente da quanto rilevato dalla C.P.A., non necessita della licenza di panificazione]*

Deliberazione n. 52

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività, benché in data successiva a quella denunciata]*

Deliberazione n. 53

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: accolto *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]*

Deliberazione n. 54

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria il Comune ha confermato l'assunto della Commissione provinciale circa lo svolgimento di mansioni esclusivamente amministrative da parte della socia Tizia, della quale la ricorrente aveva denunciato la partecipazione al lavoro]*

Deliberazione n. 55

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[il ricorrente, che chiedeva l'ampliamento per l'attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e di condizionamento, ha dimostrato, ai sensi dell'art.6*

L.25/1996, di avere esercitato professionalmente l'attività di installatore di impianti elettrici per almeno un anno in data antecedente al 1990 ai sensi dell'art.6 L.25/1996]

Deliberazione n. 56

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea, ai sensi dell'art.6 L.25/1996, a dimostrare di aver esercitato l'attività di installazione di impianti elettrici per almeno un anno in data antecedente al 1990]*

Deliberazione n. 57

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fotografo*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'accertamento diretto effettuato in sede istruttoria ha dimostrato che l'attività commerciale è accessoria a quella di fotografo]*

Deliberazione n. 58

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di cui aveva denunciato l'ampliamento]*

Deliberazione n. 59

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art.7 L.443/1985 dalla data di notifica del provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 60

Ricorrente: *persona fisica*

Attività:

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane in qualità di direttore tecnico della ALFA S.r.l., adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[la delibera impugnata non concerne in alcun modo la ricorrente]*

Deliberazione n. 61

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 62

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *manutenzione distributori automatici*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto copia del permesso di soggiorno, sulla cui mancata allegazione era fondato il provvedimento impugnato]

SEDUTA DEL 28/6/2005

Deliberazione n. 63

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione TV*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera b) art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto [il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 L.46/1990 per l'esercizio dell'attività richiesta]

Deliberazione n. 64

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato sin dalla data indicata quale evento di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 65

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [in sede istruttoria è emerso che l'attività è iniziata successivamente a quanto stabilito dalla Commissione, benché in data antecedente rispetto a quella indicata dalla ricorrente]

Deliberazione n. 66

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *smaltimento rifiuti speciali*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato l'iscrizione all'albo degli smaltitori, sulla cui mancata allegazione era fondato il provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 67

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione all'albo del ricorrente]

Deliberazione n. 68

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio non suffragato, come nel caso di specie, da altri elementi di prova, non è circostanza idonea a sconfessare quanto denunciato dalla ricorrente circa la data di effettiva cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 69

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pizzeria al taglio*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le informazioni anagrafico-tributarie e l'accertamento comunale confermano l'assunto del ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. Il ritardo nella comunicazione di cessazione al Comune non è circostanza idonea a sorreggere la motivazione del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 70

Ricorrente: *società a responsabilità limitata unipersonale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di revoca dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente, contrariamente a quanto rilevato nel provvedimento impugnato, è personalmente in possesso dei requisiti professionali di cui alla L.46/1990]

Deliberazione n. 71

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la società artigiana di cui il ricorrente era componente aveva cessato l'attività in epoca antecedente alla denuncia di iscrizione della ditta individuale]*

Deliberazione n. 72

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto copia del permesso di soggiorno, sulla cui mancata allegazione era fondato il provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 73

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le informazioni anagrafico-tributarie e l'accertamento comunale confermano l'assunto del ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 74

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che all'epoca stabilita dalla Commissione provinciale quale data evento di inizio attività e fino a data successiva a quella dichiarata nel ricorso, l'impresa era costituita sotto forma di società a responsabilità limitata amministrata, in contrasto con l'art.5 L.443/1985, da soggetto estraneo alla compagine sociale]*

Deliberazione n. 75

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è fondato su una mera irregolarità formale sanata dal ricorrente con la presentazione del gravame]*

Deliberazione n. 76

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *fabbricazione cucine*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la certificazione comunale e le informazioni fiscali acquisite in sede istruttoria confermano la veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 77

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria il ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 L.46/1990]

Deliberazione n. 78

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: odontotecnica

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le ditte individuali artigiane di cui i soci erano titolari avevano cessato l'attività e presentato denuncia di cancellazione dall'albo]

Deliberazione n. 79

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di revoca dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ditta individuale artigiana di cui il ricorrente era titolare era già stata cancellata dall'albo]

Deliberazione n. 80

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: facchinaggio

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto [il socio accomandante, di cui la ricorrente chiedeva la cancellazione retroattiva, non può assumere la qualifica di socio artigiano]

SEDUTA DEL 25/7/2005

Deliberazione n. 81

Ricorrente: ditta individuale

Attività: noleggio con conducente

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione, indispensabile per l'esercizio dell'attività, in data successiva a quella stabilita dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 82

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: estinto [nessun erede ha riassunto il giudizio dopo la morte del ricorrente]

Deliberazione n. 83

Ricorrente: ditta individuale

Attività: sartoria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione medica attestante l'impossibilità di svolgere attività lavorativa sin da epoca antecedente rispetto a quella stabilita dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 84

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [gli accertamenti effettuati in sede istruttoria hanno rivelato la prevalenza, in termini di tempo impiegato, dell'attività artigiana su quella commerciale di vendita di prodotti elettrici]

Deliberazione n. 85

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [in sede istruttoria è emerso che l'attività è effettivamente cessata in epoca antecedente a quella stabilita dalla Commissione provinciale, benché successiva rispetto a quella denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 86

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 87

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 88

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 89

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: trasformazione ed imbustamento cereali

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria è emerso che il provvedimento impugnato, nel quale si eccipisce la prevalenza dell'attività commerciale, è fondato su un verbale di accertamento effettuato erroneamente presso una ditta con sede limitrofa a quella della ricorrente: il medesimo Comune sede dell'impresa ha invece successivamente attestato il possesso dei requisiti previsti dalla legge-quadro]

Deliberazione n. 90

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il Comune sede dell'impresa ha annullato, in quanto viziato da errore di trascrizione, il verbale di accertamento sul quale è fondato il provvedimento impugnato, confermando la mancata partecipazione della socia Tizia al processo produttivo]

Deliberazione n. 91

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: estetica

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto copia dell'autorizzazione amministrativa, sulla cui mancata allegazione è fondato il provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 92

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto copia dei permessi di soggiorno di alcuni soci lavoratori, la cui mancata allegazione era stata posta a fondamento del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 93

Ricorrente: ditta individuale

Attività: giardinaggio

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il periodo ottobre 2002-giugno 2003, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorrente non ha mai presentato alcuna istanza di cancellazione o di sospensione alla Commissione provinciale, la quale, conseguentemente, non ha adottato alcun provvedimento suscettibile di impugnativa alla Commissione regionale]

Deliberazione n. 94

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [in sede istruttoria è emerso che la collaboratrice familiare ha effettivamente cessato di prestare apporto lavorativo nell'impresa da epoca antecedente a quella stabilita dalla Commissione provinciale ed anche a quella dichiarata dal ricorrente]

Deliberazione n. 95

Ricorrente: ditta individuale

Attività: composizioni floreali

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria la ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 96

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che l'attività è effettivamente iniziata in epoca successiva a quella stabilita dalla Commissione provinciale, benché antecedente a quella denunciata dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 97

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbricazione mobili*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto copia del nulla osta tecnico sanitario, sulla cui mancata allegazione era fondato il provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 98

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *lavorazione marmo*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[secondo costante indirizzo giurisprudenziale il preventivo conseguimento dell'autorizzazione amministrativa non costituisce impedimento al legittimo esercizio dell'attività. La ricorrente ha comunque ottenuto il titolo richiesto]*

Deliberazione n. 99

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha dimostrato di aver prestato lavoro dipendente sin dalla data indicata quale evento di cessazione dell'attività imprenditoriale]*

Deliberazione n. 100

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pizzeria al taglio*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che l'attività di somministrazione non è strumentale o accessoria a quella artigiana]*

Deliberazione n. 101

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *noleggio con conducente*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto copia dell'autorizzazione, la cui mancata allegazione era stata eccepita nel provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 102

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *manutenzione ordinaria apparecchiature domestiche*

Ricorso avverso la delibera di revoca dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria è emerso che l'amministratore unico non è più socio di altra impresa artigiana iscritta all'albo]

Deliberazione n. 103

Ricorrente:

Attività:

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane della ALFA S.n.c., adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: irricevibile [il ricorrente è privo di qualsiasi potere di rappresentanza della società ALFA]

SEDUTA DEL 12/9/2005

Deliberazione n. 104

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto [le risultanze degli accertamenti eseguiti in sede istruttoria confermano la prevalenza dell'attività commerciale di bar]

Deliberazione n. 105

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 106

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 107

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di revoca di riconoscimento dei requisiti professionali, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha annullato, in sede di autotutela, il provvedimento di revoca]

Deliberazione n. 108

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha accolto l'istanza della ricorrente]

Deliberazione n. 109

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 110

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione infissi in alluminio

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 111

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 112

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza di ampliamento presentata dal ricorrente]

Deliberazione n. 113

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 114

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano che l'attività è effettivamente iniziata alla data denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 115

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbricazione giocattoli*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano quanto asserito dalla ricorrente in ordine alla circostanza che l'attività non è mai effettivamente iniziata. La ditta va pertanto cancellata dall'albo con effetto retroattivo alla data di iscrizione]*

Deliberazione n. 116

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano che l'attività è effettivamente cessata alla data denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 117

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano che i locali sede dell'attività sono stati posti sotto sequestro e che il ricorrente non ha più emesso fatture]*

Deliberazione n. 118

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione marmo*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[l'iscrizione all'albo, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, ha efficacia costitutiva ai limiti delle finalità della concessione delle agevolazioni, mentre l'obbligo contributivo retroagisce alla data di effettivo inizio dell'attività]*

Deliberazione n. 119

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria il Comune sede dell'impresa ha rettificato le risultanze sulle quali era fondato il provvedimento della Commissione provinciale, certificando la partecipazione manuale al lavoro da parte della maggioranza dei soci]*

Deliberazione n. 120

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza della ricorrente]*

Deliberazione n. 121

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame il ricorrente, il quale aveva asserito di non aver mai iniziato l'attività, ha presentato un'istanza di cancellazione indicando una data evento di cessazione riconosciuta valida dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 122

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di modificazione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla revoca del riconoscimento dei requisiti professionali per l'installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e) art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha annullato il provvedimento di revoca del riconoscimento dei requisiti]*

Deliberazione n. 123

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 124

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto copia dell'autorizzazione amministrativa, la cui mancata allegazione era stata posta a fondamento del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 125

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione all'albo del ricorrente]

Deliberazione n. 126

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione della ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 127

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *estetica e parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano la mancata partecipazione di Tizia al processo produttivo]

Deliberazione n. 128

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di revoca dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le risultanze degli accertamenti acquisiti in sede istruttoria confermano che il ricorrente esercita l'attività con i requisiti di impresa artigiana]

Deliberazione n. 129

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *giardinaggio*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività denunciata in luogo di quella di promotore finanziario in relazione alla quale aveva presentato denuncia di cessazione al registro imprese]*

Deliberazione n. 130

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente ha erroneamente interpretato la certificazione camerale: la Commissione provinciale ha invero accolto integralmente la domanda di iscrizione per l'esercizio delle attività denunciate. Manca, pertanto, l'oggetto del contendere]*

Deliberazione n. 131

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che, diversamente da quanto rilevato dalla Commissione provinciale, il socio che prende parte al lavoro detiene la maggioranza del capitale sociale e riveste la qualifica di amministratore unico. E' inoltre irrilevante la circostanza che l'altro socio, apportatore esclusivamente di capitale, è iscritto all'albo artigiani in qualità di ditta individuale]*

Deliberazione n. 132

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il periodo gennaio 2004-gennaio 2005, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente non ha mai presentato istanza di cancellazione alla Commissione provinciale che, conseguentemente, non ha adottato alcun provvedimento relativamente al periodo in questione. Manca, pertanto, l'oggetto del contendere]*

Deliberazione n. 133

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [l'atto introduttivo del giudizio è nullo per mancanza di sottoscrizione]

SEDUTA DEL 3/10/2005

Deliberazione n. 134

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare, ai sensi dell'art.6 L.25/1996, lo svolgimento professionale dell'attività di cui ha chiesto l'ampliamento in periodi antecedenti al 1990]

Deliberazione n. 135

Ricorrente: ditta individuale

Attività: panificazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le risultanze degli accertamenti disposti in sede istruttoria confermano quanto asserito dal ricorrente, circa la cessazione della collaborazione da parte del coniuge]

Deliberazione n. 136

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il periodo di lavoro dipendente prestato dal ricorrente risale ad epoca antecedente il quinquennio dalla data di presentazione della domanda]

Deliberazione n. 137

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera b) art.1 L.46/1990 adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria è idonea a dimostrare il possesso da parte del ricorrente dei requisiti per l'installazione altresì, degli impianti di cui alla lettera b) art.1 L.46/1990]

Deliberazione n. 138

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [le risultanze degli accertamenti effettuati in sede istruttoria attestano che l'attività è cessata in epoca antecedente a quella stabilita dalla Commissione provinciale, ma successiva a quella denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 139

Ricorrente: ditta individuale

Attività: elaborazione dati

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività per la quale era già stata iscritta e successivamente cancellata, per trasferimento di sede, all'albo provinciale artigiani di Frosinone]

Deliberazione n. 140

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [gli accertamenti disposti in sede istruttoria dimostrano lo svolgimento dell'attività con i requisiti richiesti dall'art.5 L.443/1985]

Deliberazione n. 141

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 142

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di produzione di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 143

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [dei due soci quello che partecipa al lavoro, pur rivestendo la qualifica di amministratore unico, non detiene la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con quanto richiesto dall'art.5 L.443/1985]

Deliberazione n. 144

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato non è suffragato da alcuna prova idonea a sconfessare quanto asserito dal ricorrente circa la cessazione dell'attività, confermata peraltro dall'Agenzia delle Entrate]*

Deliberazione n. 145

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la cessazione dell'attività alla data denunciata]*

Deliberazione n. 146

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *estetista*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini effettuate in sede istruttoria confermano che la ricorrente si è dimessa dalla carica di preposta alla gestione tecnica di altra società esercente la medesima attività]*

Deliberazione n. 147

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il Comune sede dell'impresa ha certificato l'effettiva cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 148

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale, in sede di autotutela, ha retrodatato la cancellazione alla data denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 149

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è stato confermato il mancato possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti professionali di cui all'art.7 L.122/1992]*

Deliberazione n. 150

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *preparazione idropitture*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le risultanze degli accertamenti disposti in sede istruttoria confermano l'effettiva cessazione dell'attività. Nella stessa sede, peraltro, è operante una società iscritta all'albo artigiani]*

Deliberazione n. 151

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale, in sede di autotutela, ha retrodatato la cancellazione alla data denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 152

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto *[le risultanze degli accertamenti disposti in sede istruttoria e le indagini fiscali confermano l'effettiva cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 153

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il mancato versamento dei diritti di segreteria non può essere sanzionato con un provvedimento di diniego. Il ricorrente ha peraltro successivamente ottemperato al pagamento dei diritti]*

Deliberazione n. 154

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il mancato versamento dei diritti di segreteria non può essere sanzionato con un provvedimento di diniego. Il ricorrente ha peraltro successivamente ottemperato al pagamento dei diritti]*

Deliberazione n. 155

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione apparecchi elettrici*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ricorrente ha dimostrato di essere stato assunto in qualità di dipendente full time sin dalla data denunciata quale evento di cessazione dell'attività imprenditoriale]

Deliberazione n. 156

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il mancato versamento dei diritti di segreteria non può essere sanzionato con un provvedimento di diniego]

Deliberazione n. 157

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[le informazioni acquisite in sede istruttoria confermano quanto denunciato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 158

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto

[alla data di adozione del provvedimento impugnato si era ormai formato, ai sensi del D.lgs. 112/1998, il silenzio assenso sull'istanza di voltura della licenza presentata dal ricorrente]

Deliberazione n. 159

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pasticceria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[la ricorrente ha prodotto copia dell'autorizzazione amministrativa la cui mancata allegazione era stata posta a fondamento del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 160

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [gli accertamenti disposti in sede istruttoria confermano quanto affermato dalla ricorrente circa il possesso dei requisiti di cui all'art.5 L.443/1985]

Deliberazione n. 161

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizio, in qualità di socio lavoratore, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio stabilito dall'art.7 L.443/1985]

Deliberazione n. 162

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: allestimento mostre

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [l'attività effettivamente esercitata dalla società, alla stregua delle stesse affermazioni contenute nel ricorso, è diversa da quella denunciata alla Commissione provinciale. La società dovrà pertanto presentare una nuova domanda di iscrizione]

SEDUTA DEL 21/11/2005

Deliberazione n. 163

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [invitata, in considerazione del tempo trascorso dalla data di presentazione del gravame, a manifestare la persistenza dell'interesse all'impugnativa, la ricorrente non ha dato riscontro]

Deliberazione n. 164

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha deliberato la reinscrizione del ricorrente all'albo]

Deliberazione n. 165

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [le indagini effettuate in sede istruttoria confermano quanto eccepito nel provvedimento impugnato in ordine alla circostanza che il ricorrente, contrariamente a quanto

sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, ha sempre svolto l'attività artigianale]

Deliberazione n. 166

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza di ampliamento dell'attività presentata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 167

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *noleggio con conducente*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]*

Deliberazione n. 168

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente all'albo]*

Deliberazione n. 169

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la documentazione agli atti dimostra che il ricorrente è in possesso dei requisiti per l'installazione degli impianti di cui alla lettera b) art.1 L.46/1990. Non può invece trovare accoglimento la richiesta per la lettera g), in quanto la ditta datrice di lavoro ha ottenuto la relativa abilitazione successivamente alla risoluzione del rapporto con il ricorrente]*

Deliberazione n. 170

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione macchine agricole*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[legittimamente la C.P.A., dopo il decreto di chiusura del fallimento, ha disposto la cancellazione retroattiva dall'albo del ricorrente alla data della sentenza dichiarativa]*

Deliberazione n. 171

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *laboratorio fotografico*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[invitata, in considerazione del tempo trascorso dalla data di presentazione del gravame, a manifestare la persistenza dell'interesse all'impugnativa, la ricorrente non ha dato riscontro]*

Deliberazione n. 172

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *odontotecnica*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[invitata, in considerazione del tempo trascorso dalla data di presentazione del gravame, a manifestare la persistenza dell'interesse all'impugnativa la ricorrente non ha dato riscontro]*

Deliberazione n. 173

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autolavaggio*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che ambedue i soci, sin dalla data di costituzione della società, hanno sempre prestato lavoro manuale nel processo produttivo]*

Deliberazione n. 174

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di produrre documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui alla L.82/1994]*

Deliberazione n. 175

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che la ricorrente non è più socia di altra impresa iscritta all'albo ed esercente la medesima attività]*

Deliberazione n. 176

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 177

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea, ai sensi dell'art.6 L.25/1996, a dimostrare di aver svolto professionalmente l'attività per la quale ha chiesto l'ampliamento antecedentemente all'entrata in vigore della L.46/1990]

Deliberazione n. 178

Ricorrente: ditta individuale

Attività: resinatura barche

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [il ricorrente ha rinunciato alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 179

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è fondato su un'irregolarità meramente formale della domanda, sanata dalla società nel ricorso]

Deliberazione n. 180

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [la ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 181

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: pulizie

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la circostanza che il socio di minoranza, non partecipante al lavoro e non investito del potere di amministrazione sia presidente del c.d.a. di altra società è, diversamente da quanto eccepito nel provvedimento impugnato, irrilevante]

Deliberazione n. 182

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoscuola*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'attività di autoscuola, secondo costante giurisprudenza, può essere esercitata in forma artigiana]*

Deliberazione n. 183

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il socio designato quale responsabile tecnico non ha maturato un periodo lavorativo sufficiente al fine del riconoscimento dei requisiti professionali]*

Deliberazione n. 184

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 185

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *riparazioni meccaniche*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[le risultanze degli accertamenti effettuati in sede istruttoria confermano che la socia accomandataria espleta esclusivamente mansioni amministrativo-contabili, senza la necessaria partecipazione manuale al processo produttivo]*

Deliberazione n. 186

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le informazioni acquisite in sede istruttoria confermano quanto denunciato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 187

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autosoccorso stradale*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [l'attività denunciata non richiede, diversamente da quanto
eccepito dalla Commissione provinciale, l'iscrizione all'albo
degli autotrasportatori]

Deliberazione n. 188

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane,
adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le risultanze degli accertamenti effettuati in sede istruttoria
confermano l'effettivo esercizio dell'attività con i requisiti di
impresa artigiana]

Deliberazione n. 189

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle
imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto [il ricorrente ha designato un dipendente quale responsabile
tecnico dell'attività di cui ha chiesto l'ampliamento. Tale
nomina è preclusa per le imprese artigiane ai sensi del
combinato disposto dell'art.10 quarto comma
D.P.R.558/1999 ed art.2 ultimo comma L.443/1985]

Deliberazione n. 190

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese
artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a
dimostrare l'effettiva cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 191

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane,
relativamente al mancato riconoscimento dei requisiti per l'installazione degli
impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica e alla data di inizio attività,
adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto parz. [per le attività disciplinate dal D.P.R. 558/1999 la data di
inizio attività non può retroagire di oltre trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda. Le qualificazioni
limitate cosiddette verticali non sono ammissibili]

Deliberazione n. 192

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: riparazione macchine per ufficio

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane,
adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto [in sede istruttoria è stata confermata la circostanza eccepita
nel provvedimento impugnato circa la mancata
partecipazione al processo produttivo da parte della
maggioranza dei soci]

Deliberazione n. 193

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *riparazione giocattoli*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato da soci non investiti del potere di rappresentanza]

Deliberazione n. 194

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 195

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato]

SEDUTA DEL 19/12/2005

Deliberazione n. 196

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver cessato l'attività alla data denunciata]

Deliberazione n. 197

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione orologi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare di aver iniziato l'attività alla data denunciata]

Deliberazione n. 198

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento dei requisiti per l'installazione degli impianti termoidraulici, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha provveduto al riconoscimento di tutti i requisiti richiesti]

Deliberazione n. 199

Ricorrente: ditta individuale

Attività: sartoria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: improcedibile [successivamente al ricorso la Commissione provinciale ha disposto, in sede di autotutela, l'annullamento del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 200

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali]

Deliberazione n. 201

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto copia dell'autorizzazione amministrativa, la cui mancata allegazione era stata eccepita nel provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 202

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non è iscritto all'albo degli autotrasportatori, condizione indispensabile per il legittimo esercizio dell'attività]

Deliberazione n. 203

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: oreficeria

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [gli accertamenti disposti in sede istruttoria hanno confermato quanto asserito dalla ricorrente, circa la mancata partecipazione al processo produttivo di Tizia]

Deliberazione n. 204

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 205

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *decorazione oggettistica*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha dimostrato l'effettiva cessazione dell'attività sin dalla data denunciata in sede di presentazione della domanda]*

Deliberazione n. 206

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato da socio non investito del potere di rappresentanza]*

Deliberazione n. 207

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[all'epoca della presentazione del gravame la Commissione provinciale aveva già annullato il provvedimento impugnato e disposto l'iscrizione della ricorrente all'albo. Il ricorso, pertanto, è privo di oggetto]*

Deliberazione n. 208

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto copia del nulla osta tecnico-sanitario, la cui mancata allegazione era stata eccepita nel provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 209

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione tende da sole*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 210

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha dato riscontro alla richiesta di produzione di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 211

Ricorrente: ditta individuale

Attività: acconciatura ed estetica

Ricorso avverso la delibera di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione in atti suffraga la legittimità della pretesa vantata dal ricorrente]

Deliberazione n. 212

Ricorrente: ditta individuale

Attività: fabbro

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato l'effettiva cessazione dell'attività alla data denunciata in sede di presentazione della domanda]

DECISIONI SIGNIFICATIVE

L.443/1985

Attività di autoscuola

DELIBERAZIONE N.182 DEL 21/11/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da **Tizio e Caio, in qualità di legali rappresentanti della ALFA S.n.c.**, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:

- in data 5/10/2004 i ricorrenti presentavano domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane della società – costituita il 19/11/1996 tra Tizio e Caio – denunciando l'inizio dell'attività di autoscuola e consulenza per la circolazione dal 2/12/1996 con la partecipazione personale al lavoro di entrambi i soci: Tizio dal 24/7/1999 e Caio dal 18/3/1997;
- con il provvedimento la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo che l'attività dichiarata non rientra tra quelle iscrivibili all'albo artigiani;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti affermano che l'attività ha natura artigiana sulla scorta di consolidata giurisprudenza;
- la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha chiarito che l'attività di autoscuola consistente nell'istruzione pratica impartita agli allievi deve essere qualificata come artigianale (cfr. Cass. Civ. sez. lavoro n.4587/1989, 1358/1990, 2122/1990, 2919/1993);
- in riscontro a richiesta di questa Commissione il Comando di Polizia Municipale competente per territorio ha eseguito un accertamento dalle cui risultanze è emerso che ambedue i soci partecipano all'attività di preparazione pratica dei candidati, la quale è preponderante rispetto a quella di consulenza e disbrigo pratiche amministrative;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando il Commissario straordinario all'albo delle imprese artigiane di Roma a disporre l'iscrizione della ALFA S.n.c. all'albo delle imprese artigiane, a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio ai fini dell'iscrizione nei ruoli I.V.S. di Caio dal 18/3/1997 e Tizio dal 24/7/1999 e ad irrogare ai ricorrenti la sanzione amministrativa prevista dall'art.15 L.R.17/1999 in caso di ritardata denuncia di iscrizione all'albo artigiani.

IL PRESIDENTE

Attività di autosoccorso

DELIBERAZIONE N.187 DEL 21/11/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario straordinario all'albo artigiani di **Roma** con decreto del ,
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- OMISSIS
- CONSIDERATO CHE:
- in data 24/2/2000 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, denunciando l'inizio dell'attività di autosoccorso stradale con evento 22/2/2000;
- con il provvedimento impugnato il Commissario straordinario all'albo delle imprese artigiane di Roma respingeva la suddetta domanda eccependo il disinteresse al riconoscimento della qualifica artigiana;

- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ribadisce di esercitare l'attività dal 2000 ed allega copia del libretto di circolazione del mezzo;
- in sede istruttoria è emerso che il Comune sede dell'impresa, in seguito ad accertamento effettuato in data 24/9/2002, aveva certificato il possesso dei requisiti di impresa artigiana da parte del ricorrente. E' emerso altresì che con nota del 2/12/2002 la Commissione provinciale aveva richiesto al ricorrente di produrre copia del certificato di iscrizione all'albo provinciale degli autotrasportatori in conto terzi;
- il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto l'iscrizione all'albo artigiani non è una facoltà bensì un obbligo per le ditte in possesso dei requisiti. Quanto all'iscrizione all'albo degli autotrasportatori la stessa, ai sensi dell'art.30 L.298/1974, non è prescritta per le attività esercitate con autocarri-attrezzi di ogni genere. L'attività di autosoccorso richiede esclusivamente l'annotazione sul libretto di circolazione;
- dal libretto di circolazione prodotto dal ricorrente emerge che il veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività è adibito ad uso speciale e al soccorso stradale;
- dalle informazioni acquisite dall'anagrafe tributaria è emerso che il ricorrente è titolare di partita I.V.A. per l'esercizio dell'attività denunciata dal 3/1/2000;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando il Commissario straordinario all'albo delle imprese artigiane di Roma a disporre l'iscrizione del ricorrente all'albo medesimo con evento 22/2/2000 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL PRESIDENTE

Attività di panificazione

DELIBERAZIONE N.24 DEL 11/4/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del

VISTA la documentazione allegata al ricorso;
VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data 16/10/2000 il ricorrente, già iscritto all'albo delle imprese artigiane dal 1/5/1996 al 23/7/1999 per l'esercizio dell'attività di panificazione,

presentava domanda di modificazione chiedendo la rettifica della data evento di iscrizione dal 1/5/1996 al 2/1/1998;

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo che il ricorrente aveva effettivamente iniziato l'attività, pur senza licenza di panificazione definitiva, il 1/5/1996;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che nel periodo 1/5/1996-2/1/1998 non ha emesso alcuna fattura, non avendo ancora la disponibilità dei macchinari necessari allo svolgimento dell'attività;
- l'asserzione del ricorrente risulta corroborata da certificazione della C.C.I.A.A. prot. 17148 del 11/8/1997 attestante che nel marzo 1997 il ricorrente ancora non disponeva di alcun impianto per l'esercizio dell'attività;
- dalle indagini effettuate presso l'Anagrafe tributaria risulta che il ricorrente non ha prodotto alcun reddito d'impresa negli anni 1996-1997;
- la licenza di panificazione, indispensabile per l'esercizio dell'attività (L.1002/1956) è stata rilasciata soltanto in data 24/2/1998;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di iscrizione del ricorrente all'albo (n.34059) dal 1/5/1996 al 24/2/1998 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N.158 DEL 3/10/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario straordinario all'albo artigiani di **Latina** nella seduta del

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data **10/3/2005** il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di panificazione dal **16/1/2005**;
- con il provvedimento impugnato il Commissario straordinario all'albo delle imprese artigiane di Latina respingeva la suddetta domanda eccependo la mancata voltura della licenza, la mancata allegazione di un documento di

identità nonché il mancato versamento di € 8,00 ad integrazione dei diritti di segreteria;

- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di aver ottenuto la voltura della licenza di panificazione, già chiesta in precedenza, soltanto il 5/8/2005 e ne allega copia unitamente a copia di un documento di identità. Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento di diniego impegnandosi, nel contempo, ad integrare il pagamento dei diritti di segreteria;
- la pretesa vanta dal ricorrente è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 112/1998 il trasferimento di panifici è autorizzato qualora decorrano inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, avendo il ricorrente presentato domanda di voltura già alla data del 10/3/2005 – come dichiarato nell'istanza di iscrizione – l'esercizio doveva considerarsi autorizzato almeno dal 9/5/2005. Per quanto attiene al documento di identità, lo stesso è stato allegato al ricorso. Per quel che infine concerne la mancata integrazione dei diritti di segreteria, va rilevato come tale circostanza non è rilevante in quanto non esiste alcuna norma che sanzioni con il provvedimento di rigetto le domande prive dell'allegazione del versamento dei diritti di segreteria;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando il Commissario straordinario all'albo artigiani di Latina a disporre l'iscrizione del ricorrente all'albo medesimo e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL PRESIDENTE

Attività di somministrazione

DELIBERAZIONE N.42 DEL 24/5/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da **Tizio, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.n.c.**, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del ,

OMISSIS

CONSIDERATO CHE:

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale disponeva la cancellazione d'ufficio della società dall'albo – nel quale era iscritta dal luglio del 1999 per l'esercizio dell'attività di gelateria – sulla base di verbale di accertamento I.N.P.S. del 1/2/2000 dalle cui risultanze emergeva la prevalenza dell'attività commerciale;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di essere titolare di licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al fine dell'esercizio complementare dell'attività di bar: attività che, sia in termini di fatturato che di organizzazione aziendale è strumentale ed accessoria a quella artigianale di gelateria;

- in sede istruttoria questa Commissione ha chiesto al Comune sede dell'impresa di effettuare un sopralluogo diretto dalle cui risultanze è emerso che i locali in cui si svolge l'attività sono dotati di tre tavolini e diciassette sedie all'interno nonché di sei tavolini e ventiquattro sedie all'esterno;
- l'art.3, primo comma, L.443/1985 consente all'imprenditore artigiano di prestare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande purché tale attività sia soltanto strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa. A tale proposito va sottolineato come la linea di demarcazione tra l'attività propriamente commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'attività di commercializzazione del proprio prodotto da parte dell'artigiano risiede proprio (come chiarito dal Consiglio nazionale dell'artigianato nella seduta del 6/7/1993) nella presenza o meno di appositi spazi o locali dotati di attrezzature idonee a consentire alla clientela la consumazione e la degustazione sul posto. V'è dunque compatibilità tra l'esercizio dell'impresa artigiana e la somministrazione soltanto qualora il prodotto, pur venduto con l'ausilio di beni strumentali quali involti, confezioni o simili, non venga consumato dal cliente in locali dotati all'uopo di appositi spazi e attrezzature (tavoli, sedie, posate ecc.). Il citato accertamento comunale ha invece attestato che i locali ove la ricorrente svolge l'attività sono appunto muniti di tali spazi, sì da far ritenere che l'attività stessa, alla luce del criterio discrezionale sopra richiamato, è di natura tipicamente commerciale;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

IL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N.100 DEL 25/7/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Viterbo** nella seduta del ,
- OMISSIS
- CONSIDERATO CHE:
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane di Viterbo, presentata dalla ricorrente per l'esercizio dell'attività di pizzeria da asporto, eccependo l'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in locali attrezzati in maniera tale da consentire la consumazione e la degustazione sul posto;
 - nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente afferma che l'attività artigiana è prevalente in termini di fatturato rispetto a quella di somministrazione;
 - l'art.3 primo comma della L.443/1985 consente all'imprenditore artigiano di prestare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande purché tale attività sia soltanto strumentale ed accessoria all'esercizio dell'impresa. A tale proposito va sottolineato come la linea di demarcazione tra l'attività propriamente commerciale di somministrazione

- al pubblico di alimenti e bevande e l'attività di commercializzazione del proprio prodotto da parte dell'artigiano risiede proprio – come chiarito dal Consiglio nazionale dell'artigianato nella seduta del 6/7/1993 – nella presenza o meno di appositi spazi o locali dotati di attrezzature idonee a consentire alla clientela la consumazione e degustazione sul posto. V'è dunque compatibilità tra l'esercizio dell'impresa artigiana e la somministrazione soltanto qualora il prodotto, pur venduto con l'ausilio di beni strumentali quali involti, confezioni o simili, non possa venire consumato dal cliente in locali dotati all'uopo di appositi spazi ed attrezzature (tavoli, sedie, posate, etc.);
- questa Commissione ha chiesto al Comune di di effettuare un nuovo accertamento, dalle cui risultanze è emerso che i locali sede dell'impresa ricorrente sono dotati di nove tavoli e quaranta sedie per la consumazione sul posto dei prodotti da parte dei clienti;
 - alla luce del criterio sopra esposto e delle risultanze del menzionato accertamento si deve concludere che l'attività di somministrazione esercitata dalla ricorrente non sia compatibile, ai sensi del citato articolo 3 L.443/1985, con l'esercizio dell'impresa in forma artigiana;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

IL PRESIDENTE

Attività insalubri: autorizzazione sanitaria

DELIBERAZIONE N.97 DEL 25/7/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data _____ da _____, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di _____ nella seduta del _____,
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **10/7/2003** il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di fabbricazione di mobili in legno dal **9/6/2003**;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo la mancanza del nulla osta tecnico-sanitario;

- allegato all'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente produce copia dell'autorizzazione sanitaria richiesta in data 6/11/2003 e rilasciata il 9/2/2004;
- secondo costante giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali il preventivo conseguimento dell'autorizzazione sanitaria non costituisce requisito di legittimità dell'esercizio dell'attività. Il ricorrente è comunque entrato in possesso di tale titolo;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l'iscrizione del ricorrente all'albo delle imprese artigiane dal 9/6/2003 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL PRESIDENTE

Contitolarità di imprese artigiane

DELIBERAZIONE N.28 DEL 11/4/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da **Tizio, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.r.l.**, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,
OMISSIS
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **8/1/2004** il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane della società – costituita il **7/2/2002** e composta da **Tizio** (detentore del **51%** del capitale sociale e amministratore unico) e **Caio**, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di parrucchiere dal **10/12/2003**;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo che il socio **Caio** è già titolare di ditta artigiana;
 - nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente obietta che la titolarità da parte del socio di minoranza **Caio** di altra ditta artigiana non è ostativa ai fini dell'iscrizione della società ricorrente all'albo;

- la pretesa vantata dal ricorrente è meritevole di accoglimento. Invero l'art.5 della L.443/1985, ai fini dell'iscrizione all'albo delle società a responsabilità limitata pluripersonali, richiede che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, partecipi personalmente e manualmente al lavoro, detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti. Tali condizioni sono rispettate nel caso di specie: Tizio detiene infatti la maggioranza del capitale sociale, partecipa al lavoro e riveste la carica di amministratore unico. Né vi è violazione dell'art.3 ultimo comma L.443/1985: come più volte chiarito da questa Commissione il divieto di titolarità di più imprese artigiane, nel caso di società, si applica esclusivamente ai soci che rivestono la qualifica di imprenditori artigiani e non ai soci apportatori esclusivamente di capitale. Nulla vieta pertanto al titolare di una ditta artigiana individuale - quale, nel caso di specie, Caio - di detenere quote di altre imprese artigiane nelle quali non partecipa al lavoro;
- in sede istruttoria è stato verificato che la società è in possesso di regolare autorizzazione amministrativa all'esercizio e che il socio Tizio, qualificato ai sensi della L.161/1963, prende parte al lavoro. E' stato verificato altresì che la società opera nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. L.443/1985;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l'iscrizione della ALFA S.r.l all'albo e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio ai fini dell'iscrizione del socio Tizio nei ruoli I.V.S.

IL PRESIDENTE

Data evento cancellazione

DELIBERAZIONE N.20 DEL 28/02/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;
- in data 7/6/1994 il ricorrente presentava domanda di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane – nel quale era iscritto dal 1977 in qualità di pittore edile – denunciando di non aver mai effettivamente esercitato l'attività imprenditoriale;

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva parzialmente la suddetta domanda, stabilendo, quale evento di cancellazione, il 7/6/1994, coincidente con la data di presentazione della domanda;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di aver presentato nel 1977 domanda di iscrizione all'albo ma di non aver mai effettivamente esercitato a causa di mancanza di lavoro. Afferma altresì che, ignorando gli adempimenti burocratici, presentò soltanto nel 1994 formale domanda di cancellazione avendo ottenuto, nello stesso anno, la cancellazione retroattiva della partita I.V.A.;
- in sede istruttoria questa Commissione ha chiesto informazioni all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, dalle cui risultanze è emerso che, nonostante la chiusura retroattiva della posizione I.V.A. al 1978 su denuncia del ricorrente, il medesimo ha prodotto reddito d'impresa per gli anni 1986, 87, 89, 90 e 91;
- non risultano agli atti della Commissione provinciale documenti che dimostrino l'esercizio dell'attività successivamente al 1991;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere parzialmente** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di cancellazione del ricorrente dall'albo dal 7/6/1994 al 31/12/1991 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL PRESIDENTE

Efficacia costitutiva iscrizione

DELIBERAZIONE N.118 DEL 12/9/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;
- in data 12/12/2001 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di lavorazione marmo dal 5/10/1977;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda;

- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali nella gestione I.V.S. dell'I.N.P.S. debba decorrere soltanto dal 12/12/2001 e chiede l'annullamento dell'iscrizione per il periodo 1998-2001;
- questa Commissione, con nota del 10/9/2003, ha invitato il ricorrente a produrre documentazione fiscale relativa agli anni 1998-2001;
- in riscontro a tale richiesta il ricorrente ha omesso volontariamente di presentare la documentazione richiesta asserendo soltanto che la data di decorrenza dell'obbligo previdenziale deve coincidere con la data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- le affermazioni del ricorrente sono prive di fondamento. Ai sensi dell'art.5 L.443/1985 l'iscrizione all'albo ha efficacia costitutiva ai soli fini delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e non della decorrenza dell'obbligo contributivo;
- in sede istruttoria, dalle risultanze dell'anagrafe tributaria, è emerso che il ricorrente ha sempre dichiarato un volume d'affari positivo per gli anni 98-2000;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

IL PRESIDENTE

Estinzione del procedimento

DELIBERAZIONE N.82 DEL 25/7/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del

VISTA la documentazione allegata al ricorso;
VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **successivamente alla presentazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, in data 16/5/2001, è deceduto;**
- **l'art.110 c.p.c., disponendo che ove la parte venga meno per morte od altra causa il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, è espressione di un principio di carattere generale applicabile anche al contenzioso amministrativo privo, sul punto, di regole specifiche;**

- pertanto la morte del ricorrente ha determinato ipso iure l'interruzione del processo;
- non essendosi costituiti volontariamente gli eredi né avendo gli stessi riassunto il giudizio neanche a seguito di nota invita da questa Commissione in data 23/5/2005, il processo si è estinto;

P.Q.M.
DICHIARA

estinto il procedimento.

IL PRESIDENTE

Fallimento

DELIBERAZIONE N.170 DEL 21/11/2005

- LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;

- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale deliberava la **cancellazione d'ufficio del ricorrente dall'albo delle imprese artigiane (n....)** – nel quale era iscritto dal 1/4/1995 per l'esercizio dell'attività di riparazione di macchine agricole – nonché la rettifica della data evento di **cancellazione di una precedente posizione artigiana (n....)** per l'esercizio della medesima attività dal 10/11/1985 al 21/10/1985. Il provvedimento in questione è motivato sulla base del decreto del Tribunale di Latina del

- 18/3/1995 che dichiarava la chiusura del fallimento, per insufficienza di attivo, aperto dal medesimo Tribunale con sentenza del 21/10/1985;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che con il decreto di chiusura del fallimento sono venuti meno i presupposti per la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;
 - con parere adottato dalla Commissione regionale nella seduta del 27/3/2000, in conformità all'orientamento del Ministero dell'Industria, è stato chiarito che il decreto di chiusura del fallimento comporta la cancellazione dell'impresa dall'albo artigiani con evento retroattivo alla data di emanazione della sentenza dichiarativa;
 - in sede istruttoria, dalle informazioni acquisite presso il Tribunale di Latina, è emerso che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, lo stesso, nel corso della procedura concorsuale, non è mai stato autorizzato all'esercizio dell'impresa. Né, dalla certificazione acquisita presso l'I.N.P.S. di Latina, risulta che il ricorrente abbia versato contributi previdenziali quale titolare di impresa artigiana successivamente al 1985;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

IL PRESIDENTE

Incompatibilità con il lavoro dipendente

DELIBERAZIONE N.43 DEL 24/5/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTI i ricorsi presentati in data **22/6/2002** e **23/11/2004** da _____ e _____, avverso il provvedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in qualità di socie lavoratrici della ALFA S.n.c.**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del _____,

- Vista l'identità del petitum e della causa pretendi, la Commissione dispone la riunione dei procedimenti;
 - VISTA la documentazione allegata al ricorso;
 - VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
 - VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
 - VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, i ricorsi vanno esaminati;
- in data **27/12/1991** Tizia presentava domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane della **LIRI S.n.c.** – costituita il **21/6/1991** tra Tizia, Caia e _____

Sempronia – denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di servizi di pulizia dal 1/7/1991;

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda deliberando l'iscrizione della società all'albo delle imprese artigiane e dando comunicazione all'I.N.P.S. ai fini dell'iscrizione nei ruoli I.V.S. di tutte le socie;
- con successivo provvedimento del 27/1/1994 la Commissione provinciale disponeva la cancellazione della società con evento 19/7/1993;
- con ricorso presentato in data 22/6/2002 Caia contesta la propria iscrizione quale socia lavoratrice, producendo documentazione idonea a dimostrare di essere stata dipendente a tempo pieno del C.O.N.I. durante tutto il periodo di iscrizione della società all'albo;
- con ricorso presentato in data 23/11/2004 Sempronia contesta la propria iscrizione quale socia lavoratrice, producendo documentazione idonea a dimostrare di essere stata dipendente a tempo pieno della FILCAMS CGIL di Roma durante tutto il periodo di iscrizione della società all'albo;
- le ricorrenti hanno pertanto dimostrato la propria incompatibilità con l'esercizio professionale dell'attività di imprenditore per tutto il periodo di iscrizione della società all'albo;
- con nota A.R. del 14/3/2005, notificata in data 16/3/2005, questa Commissione ha comunicato a Tizia la pendenza dei ricorsi in epigrafe e gli esiti dell'attività istruttoria invitandola a produrre eventuali deduzioni e documenti;
- Tizia non ha dato alcun riscontro alla suddetta nota;
- alla luce di quanto sopra esposto emerge l'illegittimità dell'iscrizione all'albo, in qualità di socie lavoratrici delle ricorrenti e, conseguentemente, il venir meno della condizione stabilita dall'art.3, secondo comma, L.443/1985, ai fini dell'iscrizione delle società in nome collettivo;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** i ricorsi in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane con effetto retroattivo alla data di iscrizione e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL PRESIDENTE

Irreperibilità

DELIBERAZIONE N.17 DEL 28/02/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,

OMISSIS

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;**
- **in data 5/4/2002 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane denunciando l'inizio dell'attività di edilizia dal 5/1/2002;**
- **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda sulla base di accertamento comunale dal quale emergeva che il ricorrente risultava sconosciuto all'indirizzo indicato quale sede dell'impresa;**
- **in data 15/11/2002 il ricorrente, evidentemente ignaro del suddetto provvedimento di diniego, presentava un'istanza di modificazione dell'iscrizione, denunciando il trasferimento di sede e di residenza;**

- con provvedimento adottato nella seduta del 8/4/2003, la Commissione provinciale erroneamente disponeva un nuovo provvedimento di diniego di iscrizione fondato su un nuovo accertamento comunale dal quale emergeva l'irreperibilità del ricorrente all'indirizzo indicato quale sede dell'impresa;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di svolgere effettivamente l'attività, producendo all'uopo documentazione fiscale;
- in sede istruttoria, con nota del 14/6/2004, ricevuta in data 15/7/2004, questa Commissione, ai fini della verifica dei requisiti di impresa artigiana previsti dagli articoli 2, 3 e 4 L.443/1985, ha invitato il ricorrente ad indicare la sede ove attualmente svolge l'attività ai fini di un nuovo accertamento;
- il ricorrente non ha ottemperato alla suddetta richiesta;
- con nota del 14/12/2004 questa Commissione ha invitato nuovamente il ricorrente ad indicare l'ubicazione dei cantieri in cui svolge l'attività;
- il ricorrente non ha avuto cura di ritirare la suddetta nota;
- questa Commissione è pertanto nell'impossibilità di verificare i requisiti di impresa artigiana;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa, mantenendo l'iscrizione al Registro Imprese.

IL PRESIDENTE
Legittimazione al ricorso

DELIBERAZIONE N.103 DEL 25/7/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane della ALFA S.n.c.**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del

VISTA la documentazione allegata al ricorso;
VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **l'atto introduttivo del presente giudizio è privo di procura sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della ALFA S.n.c.;**
- **pertanto l'odierno ricorrente è privo di legittimazione alla presentazione dell'atto introduttivo del giudizio;**

P.Q.M.
DICHIARA

irricevibile il ricorso in premessa per carenza di legittimazione.

DELIBERAZIONE N.193 DEL 21/11/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTI i ricorsi presentati in data da **Tizia e Caia**, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, della ALFA s.N.C.**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,
- Vista l'identità dell'oggetto e del titolo questa Commissione dispone la riunione dei procedimenti;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- **CONSIDERATO CHE:**
 - **l'amministrazione e la rappresentanza della alfa S.n.c. – composta da Mevio, Sempronia, Tizia e Caia - era conferita esclusivamente al socio Mevio;**
 - **con gli atti introduttivi dei presenti giudizi le ricorrenti chiedono la retrodatazione della cancellazione della società dall'albo;**
 - **secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina, sul piano processuale, l'estinzione della stessa, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali quali, nel caso di specie, i rapporti debitori delle ricorrenti nei confronti dell'I.N.P.S. direttamente collegati all'iscrizione**

- all'albo delle imprese artigiane delle stesse quali socie lavoratrici della ditta artigiana ALFA S.n.c. Corollario di tale indirizzo è che la legittimazione processuale continua a spettare alla società e, in particolare, a coloro che la rappresentavano prima della cancellazione;
- l'unico socio in possesso del potere di rappresentanza, secondo la certificazione del registro imprese, è Mevio;
 - pertanto, le ricorrenti in epigrafe citate sono prive della legittimazione ad agire;

P.Q.M.
DICHIARA

inammissibili i ricorsi in premessa.

IL PRESIDENTE

Società a responsabilità limitata: requisiti iscrizione

DELIBERAZIONE N.74 DEL 28/6/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTI i ricorsi presentati in data **10/03/2005** e **5/5/2005** rispettivamente da **Tizio e Caio**, avverso il provvedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane della ALFA S.n.c., relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del _____, VISTA l'identità del petitum e della causa pretendi questa Commissione dispone la riunione dei procedimenti;

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **8/8/2002** Tizio, in qualità di amministratore unico della **ALFA S.r.l. – costituita il 19/5/1999 tra Caio e Tizio – presentava domanda di iscrizione all'albo della società (già iscritta al Registro imprese per l'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera bart.1 L.46/1990) con evento 24/5/1999;**
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda;

- negli atti introduttivi del presente giudizio i ricorrenti chiedono la rettifica della data evento di iscrizione all'albo al 8/8/2002, affermando di essere stati, sino a tale data, dipendenti della società stessa;
- in sede istruttoria è emerso quanto segue: la ALFA stata costituita il 19/5/1999 sotto forma di società a responsabilità limitata tra Tizio e Caio, i quali avevano designato, quale amministratore unico, Tizio. Con modifica dell'atto costitutivo del 25/3/2003, la società aveva trasformato la propria natura giuridica in società in nome collettivo, composta sempre dai ricorrenti entrambi investiti del potere di amministrazione;
- è evidente, pertanto, che il provvedimento impugnato è illegittimo, così come non può trovare totale accoglimento la pretesa vantata dai ricorrenti. La possibilità di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di società a responsabilità limitata è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L.57/2001, entrata in vigore il 4/4/2001: anteriormente a tale data era pertanto illegittima l'iscrizione di una S.r.l., quale la ALFA, all'albo delle imprese artigiane. Inoltre, dal 4/4/2001 al 25/3/2003, la società è stata amministrata da soggetto estraneo alla compagine sociale: ai sensi dell'art.5 terzo comma L.443/1985, ai fini dell'iscrizione all'albo di una s.r.l., occorre che la maggioranza dei soci, oltre a partecipare al processo produttivo, detenga la maggioranza degli organi deliberanti. Condizione, questa, non soddisfatta nel caso di specie, in quanto l'amministrazione era affidata esclusivamente a soggetto estraneo alla compagine sociale;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere parzialmente** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di iscrizione della società all'albo dal 24/5/1999 al 25/3/2003 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL PRESIDENTE

Socio accomandante: incompatibilità con l'iscrizione

DELIBERAZIONE N.80 DEL 28/6/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data **13/06/2005** da **Tizio**, in qualità di **legale rappresentante della ALFA S.a.s.**, avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del _____ ,

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:

- in data **23/2/2005** il ricorrente presentava domanda di **modificazione dell'iscrizione all'albo della società** – costituita **20/9/1999** tra **Tizio**, socio accomandatario e **Caia** socia accomandante ed iscritta all'albo per l'attività di **facchinaggio** nel giugno 2000 con decorrenza **20/9/1999** – chiedendo la **cancellazione**, con effetto retroattivo alla data di iscrizione, di **Caia** in qualità di **socio lavoratore**;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo che dalle risultanze dell'accertamento comunale effettuato all'epoca della domanda di iscrizione, ambedue i soci risultavano partecipare al lavoro;

- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente contesta le risultanze del citato accertamento comunale e rileva come un socio accomandante, alla stregua delle disposizioni civilistiche, non possa assumere la qualifica di imprenditore artigiano;
- la pretesa vantata dal ricorrente è meritevole di accoglimento. Il socio accomandante, come dispone l'art.2320 primo comma c.c., è infatti privo di quel potere amministrativo gestionale che, ai sensi dell'art.2, primo comma, L.443/1985, deve connotare l'imprenditore artigiano;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la cancellazione di Caia in qualità di socia lavoratrice della ALFA. S.a.s con effetto retroattivo alla data di iscrizione e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL PRESIDENTE

L.298/1974

Iscrizione albo autotrasportatori

DELIBERAZIONE N.21 DEL 28/02/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data **24/5/2004** il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di autotrasporto conto terzi dal **3/3/2004**;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo la mancanza dell'iscrizione provvisoria nell'albo degli autotrasportatori;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede che venga presa in considerazione l'iscrizione provvisoria ottenuta dallo stesso in data **25/3/1992**, anche se mai trasformata in definitiva;

- ai sensi della L.298/1974 l'iscrizione provvisoria nell'albo autotrasportatori deve essere resa definitiva nel termine perentorio di novanta giorni, pena la perdita di efficacia della stessa;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

IL PRESIDENTE

L.46/1990

Qualificazioni limitate e data inizio attività

DELIBERAZIONE N.191 DEL 21/11/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento e al mancato riconoscimento dei requisiti professionali per l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere b) ed f) nonché g) limitatamente alla parte elettrica**, adottato dal Commissario straordinario all'albo artigiani di Roma con decreto del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTO il D.P.R. 14 Dicembre 1999 n.558;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- in data **20/6/2005** il ricorrente presentava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, denunciando l'inizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere a) e b) art.1 L.46/1990 con decorrenza **9/6/2005**;

- con il provvedimento impugnato il Commissario straordinario accoglieva la suddetta domanda deliberando però l'iscrizione del ricorrente all'albo per la sola attività di installazione degli impianti di cui alla lettera a) art.1 L.46/1990 con decorrenza 28/4/2005;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di aver iniziato l'attività soltanto il 9/6/2005 e di aver diritto altresì al riconoscimento dei requisiti professionali per l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere b) ed f) nonché lettera g) limitatamente alla parte elettrica;
- questa Commissione, con parere adottato nella seduta del 31/10/2002, ha chiarito come in relazione alle attività disciplinate dal D.P.R. 558/1999 (pulizie, impiantistica ed autoriparazione), dal combinato disposto degli articoli 8, 9 e 10 e del decreto e dell'art. 20 della L.R.17/1999, la denuncia di inizio attività debba coincidere con l'inizio dell'attività stessa o avvenire nel termine massimo di trenta giorni e, conseguentemente, il relativo provvedimento di iscrizione non possa retroagire di oltre trenta giorni rispetto alla data di presentazione della denuncia. E' fondata, pertanto, la pretesa del ricorrente a vedere rettificata la data evento di iscrizione dal 28/4/2005 al 9/6/2005;
- quanto ai requisiti professionali è altresì fondata la pretesa del ricorrente al riconoscimento di quelli relativi all'installazione degli impianti di cui alla lettera b) art.1 L.46/1990, avendo presentato la relativa richiesta ed essendo in possesso di diploma abilitante e di esperienza lavorativa presso impresa del settore. Quanto ai requisiti di cui alla lettera f), benché il ricorrente ne sia in possesso per i motivi appena indicati, non può trovare accoglimento in questa sede la relativa domanda, avendo il ricorrente stesso ommesso di presentare la denuncia di inizio attività alla Commissione provinciale come prescritto dall'art.9 D.P.R.558/1999. Per lo stesso motivo non può trovare accoglimento la richiesta inerente la lettera g). A quest'ultimo proposito va inoltre rilevato come, in materia di qualificazioni limitate, il Ministero delle Attività Produttive (circolare 3439/C del 27/3/1998 – punto 2 b) ha ritenuto che le stesse siano concepibili soltanto "orizzontalmente" ovvero relativamente alle singole lettere dell'art.1 L.46/1990. E' concepibile, ad esempio, una qualificazione inerente la lettera a) limitatamente alla produzione e al trasporto e non anche alla distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica. Le qualificazioni limitate "verticali" non sono invece ammissibili. E' il caso del ricorrente, che ha richiesto la lettera g), limitatamente alla parte elettrica: il ricorrente non potrebbe comunque installare gli impianti antincendio bensì soltanto limitarsi a predisporre le componenti elettriche necessarie all'allacciamento. Ma tale servizio già rientra nelle attività di cui alla lettera a) per le quali è abilitato;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere parzialmente** il ricorso in premessa, invitando il Commissario straordinario all'albo delle imprese artigiane di Roma a disporre la rettifica della data evento di iscrizione del ricorrente all'albo medesimo dal 28/4/2005 al 9/6/2005 e ad

ampliare l'attività con l'installazione degli impianti di cui alla lettera *b*) art.1 L.46/1990.

IL PRESIDENTE

Requisiti ex art.6 L.25/1996

DELIBERAZIONE N.55 DEL 24/5/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTA la L. 5 Gennaio 1996 n.25;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 2/11/2004 il ricorrente, iscritto all'albo delle imprese artigiane dal 1977 per l'attività di assemblaggio di impianti galvanici ed affini, presentava domanda di modificazione dell'iscrizione, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere a), c) e d) art.1 L.46/1990 e dichiarandosi in possesso dei relativi requisiti tecnico-professionali per aver esercitato le medesime attività antecedentemente al 1990;**

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo che *“l’attività pregressa di impiantista non è contemplata ai sensi del decreto Marzano”*;
- nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente descrive la propria attività di impiantista galvanico ed asserisce che a decorrere dall’entrata in vigore della L.46/1990 ha svolto tale attività in via esclusiva per la ditta ALFA S.r.l. che provvedeva alla certificazione ai sensi di legge. Dalla fine del 2003, essendo venuto meno tale rapporto, ha avvertito la necessità di richiedere personalmente i requisiti professionali per continuare a svolgere regolarmente la propria attività che richiede di collegare alla rete o tra di loro componenti elettriche ed idrauliche. Allega al ricorso documentazione fiscale emessa antecedentemente al 1990 ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali;
- la fattispecie in esame rientra nell’ipotesi contemplata dall’art.6 L.25/1996, alla cui stregua hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di cui all’art.1 L.46/1990 i soggetti che dimostrino di aver svolto professionalmente le medesime attività antecedentemente all’entrata in vigore della legge in qualità di imprese regolarmente iscritte all’ex registro ditte o all’albo delle imprese artigiane. Il riferimento fatto dalla Commissione provinciale al decreto Marzano è inconferente: trattasi, invero, della circolare n.3562/C del 7/7/2003 emanata dal Ministero delle Attività Produttive in tema di applicazione dell’art.6 L.25/1996, la quale - conformemente al parere adottato da questa Commissione regionale nella seduta 31/10/2002 - chiarisce che la disposizione in esame si applica non solo alle imprese non più iscritte all’albo alla data di entrata in vigore della L.46/1990 ma altresì alle imprese ancora iscritte successivamente a tale data, come nel caso in questione;
- la documentazione fiscale prodotta dal ricorrente è idonea, a parere di questa Commissione, a dimostrare che lo stesso ha esercitato professionalmente soltanto l’attività di installazione degli impianti di cui alle lettera a) art.1 L.46/1990 per almeno un anno antecedentemente all’entrata in vigore della medesima legge;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere parzialmente** il ricorso in premessa invitando la Commissione provinciale a disporre la modificazione dell’iscrizione del ricorrente all’albo delle imprese artigiane (n.119052) con l’ampliamento delle attività di installazione degli impianti di cui alle lettera a) art.1 L.46/1990.

IL PRESIDENTE

L.122/1992

Illegittimità iscrizioni generiche

DELIBERAZIONE N.108 DEL 12/9/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da **Tizio, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.n.c.**, avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del ,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122;

VISTO il D.P.R. 14 Dicembre 1999 n. 558;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

in data 2/1/1995 Tizio presentava domanda di modificazione dell'iscrizione della società – iscritta all'albo delle imprese artigiane dal 2/2/1994 per l'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli – denunciando di aver iniziato a svolgere altresì l'attività di elettrauto;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda;

successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale, nella seduta del 19/7/2000, disponeva la modificazione dell'iscrizione all'albo della società con l'aggiunta dell'attività di installazione di impianti antifurto, radio, telefono, gpl, condizionamento e climatizzazione, nonché di sistemi di traino;

tale provvedimento non veniva impugnato dalla società ricorrente che, pertanto, vi ha prestato acquiescenza;

peraltro è da rilevare come, ai sensi della L.122/1992 e dell'art.10 del D.P.R. 558/1999, l'iscrizione di un'impresa esercente attività di autoriparazione deve fare esatto riferimento alle attività indicate dal terzo comma dell'art.1 della legge. A ben vedere, infatti, già la dizione con la quale l'impresa era precedentemente iscritta - "*manutenzione e riparazione di autoveicoli*" - è così generica da ricomprendere tutte le attività indicate dalla legge (meccanica, carrozzeria, elettrauto e gommista), mentre la società espletava soltanto l'attività di meccanica e motoristica – così come attestato dal legale rappresentante nella denuncia di variazione – e, successivamente, l'attività di elettrauto per la quale aveva già ottenuto il riconoscimento dei requisiti professionali dall'ufficio della Camera di commercio competente alla tenuta dell'ex registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (R.I.A.);

alla luce di quanto sopra esposto deve considerarsi cessata la materia del contendere, avendo la società – che in data 5/6/2002 si è trasformata in S.r.l. mantenendo l'iscrizione all'albo artigiani – prestato acquiescenza al provvedimento di modificazione del 19/7/2000. Deve altresì disporsi la rettifica della dizione concernente l'attività nella certificazione camerale in ottemperanza alle norme sopra citate;

P.Q.M.
DICHIARA

improcedibile il ricorso in premessa e cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa, invitando altresì il Commissario straordinario dell'albo delle imprese artigiane di Latina a rettificare la dizione dell'iscrizione nell'archivio camerale della ALFA S.r.l. con la seguente: meccanica e motoristica ed elettrauto.

IL PRESIDENTE

Responsabile tecnico

DELIBERAZIONE N.189 DEL 21/11/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario straordinario all'albo delle imprese artigiane di **Latina** con decreto del ,
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **17/6/2005** il ricorrente presentava domanda di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane – nel quale è iscritto dal 1989 per l'esercizio dell'attività di elettrauto – denunciando di aver iniziato a svolgere altresì le attività di meccanica e gommista e designando all'uopo, in qualità di responsabile tecnico, Tizio, legato all'impresa da un contratto di lavoro dipendente;
 - con il provvedimento impugnato il Commissario straordinario all'albo delle imprese artigiane di Latina respingeva la suddetta domanda eccependo il mancato possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti professionali di cui alla L.122/1992;

- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che la L.122/1992 prevede che possa essere designato responsabile tecnico anche il titolare dell'impresa: ciò sta a significare che il responsabile tecnico può essere anche una persona diversa dal titolare. Eccepisce inoltre che nei moduli in distribuzione presso la Commissione provinciale è prevista specificamente l'ipotesi di designazione del responsabile tecnico nella persona del dipendente;
- la pretesa vantata dal ricorrente è priva di fondamento. La maggior parte delle disposizioni di cui alla L.122/1992 si riferiscono, in generale, all'attività di autoriparazione a prescindere dall'ipotesi in cui questa venga esercitata da imprenditori artigiani; altre, invece, dettano disposizioni particolari, che derogano alle altre, nell'ipotesi in cui l'impresa sia iscritta in detto albo. Il riferimento normativo contenuto nel ricorso è contemplato da una disposizione appartenente alla prima categoria: l'art.3 primo comma lett.c) della L.122/1992 prevede infatti, in via generale, che il responsabile tecnico può essere designato anche nella persona del titolare. Peraltro l'art.5 della legge stessa, con particolare riferimento alle imprese artigiane, richiede espressamente che l'imprenditore sia personalmente in possesso dei requisiti professionali; in altri termini che il responsabile tecnico sia immedesimato nella persona dell'imprenditore stesso. Tale disposizione è ancora in vigore nonostante l'abrogazione dell'art.5 della L.122/1992 operata dal D.P.R. 558/1999 il cui articolo 10, quarto comma, al proposito del responsabile tecnico nel caso di impresa artigiana, fa espresso rinvio alla disposizione contenuta nell'art.2, quarto comma, L.443/1985, il quale, a sua volta, richiede che l'imprenditore artigiano sia in possesso dei requisiti professionali;
- quanto al secondo motivo di doglianza, va rilevato che il modulo allegato dal ricorrente è il medesimo in uso per le imprese non artigiane e che l'eventuale errore da parte dell'ufficio artigianato di Latina di non specificare che per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve immedesimarsi con l'imprenditore, non può certamente aver efficacia derogatoria della vigente normativa;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa

IL PRESIDENTE

Validità periodo lavorativo

DELIBERAZIONE N.136 DEL 3/10/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **4/4/2002** il ricorrente presentava domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di meccanica e motoristica dal **19/4/1994** e dichiarando, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di aver prestato lavoro dipendente presso l'impresa del settore Alfa dal **1/6/1991** al **1/6/1994**;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo la mancanza dei requisiti professionali di cui alla **L.122/1992**;
 - nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ribadisce di aver prestato lavoro dipendente presso un'impresa del settore dal **1/6/1991** al giugno 1994. Afferma poi che il **24/5/1995** aveva presentato domanda di iscrizione all'ex registro delle imprese di autoriparazione e che tale istanza era stata respinta in quanto carente della dichiarazione del datore di lavoro. Asserisce infine che, dopo aver acquisito tale dichiarazione ed aver regolarizzato la propria posizione contributiva in qualità di dipendente dell'impresa Alfa a mezzo di condono, ha presentato istanza alla Commissione provinciale che è stata respinta con il provvedimento impugnato. Chiede di essere iscritto in quanto in possesso dei requisiti professionali;
 - la pretesa vantata dal ricorrente è priva di fondamento. L'art.7 della **L.122/1992** prevede, ai fini del riconoscimento dei requisiti – ed al di là di

- specifici titoli di studio dei quali il ricorrente non ha mai dichiarato il possesso – la dimostrazione di aver prestato lavoro dipendente qualificato presso imprese del settore per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque dalla data di presentazione della domanda. Il ricorrente ha presentato domanda di iscrizione all’albo il 4/4/2002 e, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare di aver prestato lavoro dipendente per tre anni nel periodo 4/4/1997-4/4/2002, mentre il periodo lavorativo riguarda il triennio 1991-1994;
- in subordine va rilevato comunque che il ricorrente non ha maturato tre anni di lavoro dipendente bensì due anni e sei mesi. Come si evince infatti da estratto conto assicurativo acquisito presso l’I.N.P.S. nonché dalla documentazione relativa al condono allegata al ricorso, nel periodo 1/5/1992-2/11/1992 il ricorrente ha prestato lavoro dipendente presso l’Ente Poste e Telecomunicazioni;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

IL PRESIDENTE

PARERI ED ATTI DI INDIRIZZO

Esercizio di più imprese nella stessa sede

Parere adottato nella seduta del 3/10/2005 su richiesta della C.P.A. di Viterbo

Nel vigente ordinamento giuridico non si ravvengono divieti a che due imprese possano operare nella medesima sede. Tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 9 della L. 1/90 e dall'art. 2 co. 7 della L. 174/2005 che consentono l'esercizio nella medesima sede dell'attività di estetica e di acconciatura a condizione che i singoli soci che esercitano le distinte attività siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle medesime.

In realtà il quesito è di più ampia portata ed investe la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, in quanto la coesistenza potrebbe sottendere un rapporto di lavoro alle dipendenze.

Requisito essenziale per la titolarità dell'impresa è l'autonomia aziendale intesa come disponibilità dei mezzi di produzione e assunzione diretta degli oneri derivanti dall'esercizio dell'attività. Elementi distintivi idonei ad individuare l'autonomia dell'impresa artigiana sono:

- disponibilità dei locali (contratti di locazione o di comodato), pluralità di committenti, fatture di acquisto di materie prime, possesso di partita I.V.A., autonomia gestionale;
- autonoma organizzazione dei fattori di produzione;

- piena discrezionalità in ordine alle modalità di esecuzione dell'opera e ai tempi di consegna del lavoro (contratti d'opera o di appalto stipulati con la clientela);
- esecuzione personale del lavoro con l' ausilio eventuale di collaboratori familiari o di manodopera salariata nei limiti dimensionali di cui alla legge-quadro;

Viceversa elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale di un altro soggetto (datore di lavoro), con assoggettamento del primo al potere direttivo e disciplinare del secondo.

Si ribadisce pertanto, in conformità al parere già adottato nella seduta del 19/6/2000, la possibilità di esercizio congiunto nella medesima sede da parte di più imprese a condizione che sia accertata l'autonomia alla stregua degli elementi sopra riportati a livello esemplificativo.

Estetica e vendita prodotti cosmetici

Parere adottato nella seduta del 7/11/2005 su richiesta del Comando CC. Sanità di Latina

La richiesta concerne la legittimità dell'esercizio dell'attività di estetista da parte di una impresa esercente altresì il commercio di prodotti cosmetici senza il possesso dell'autorizzazione comunale di cui alla L. 1/1990.

In merito si rappresenta quanto segue.

L'art. 7 secondo comma della L.1/1990 prevede che le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della L.426/1971 possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'art.5.

La L. 426/71 è stata abrogata dal d.lgs di riforma n.114/1998 che all'art.7 assoggetta l'apertura di esercizi di vicinato, quale quello in questione non più ad autorizzazione, bensì a semplice comunicazione al Comune sede dell'impresa. Pertanto alla stregua della normativa attualmente in vigore, effettuata la comunicazione al Comune per la vendita, qualora si intenda esercitare l'attività di estetica, è necessario attenersi al regolamento comunale di cui all'art.5 L.1/1990, che demanda tra l'altro alle Regioni l'emanazione di norme per l'adozione dei regolamenti da parte dei Comuni.

L'art.5 della L.R. 33/2001 indica il contenuto dei regolamenti, comprese le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.

L'art. 30 del regolamento del Comune di Priverno prevede la possibilità che negli esercizi di vicinato ove si vendono prodotti di cosmesi si eserciti l'attività di estetista a condizione che si possieda la qualificazione professionale e venga acquisito il parere sanitario circa le caratteristiche strutturali dei locali, i requisiti sanitari soggettivi, l'igiene degli ambienti di lavoro, la tutela della salute e la sorveglianza sanitaria.

Pertanto il Comune di Priverno non ha ritenuto necessario nel caso dell'impresa in questione rilasciare l'autorizzazione amministrativa. Tale decisione è stata motivata in particolare dal fatto che la L. 1/90 esclude nel caso di specie l'iscrizione all'albo artigiani in quanto l'attività di estetica è considerata accessoria e sussidiaria rispetto a quella commerciale. La ratio della legge sarebbe, secondo l'interpretazione del Comune, quella di assoggettare al titolo autorizzatorio soltanto le imprese esercenti in modo esclusivo l'attività di estetica: in caso contrario si creerebbe un conflitto con il principio di liberalizzazione delle attività commerciali sancito dal D.lgs 114/1998.

Tale impostazione non è condivisibile alla stregua della normativa vigente.

Invero l'art.7 secondo comma L.1/1990 contiene un puntuale riferimento al regolamento con rinvio alla normativa regionale, l'art.12 , secondo comma, legge citata, sanziona l'esercizio dell'attività di estetista in assenza di autorizzazione comunale, il combinato disposto degli artt. 2 e 3 L.R.33/2001 risolve ogni dubbio interpretativo. Invero l'art.2 assoggetta alla disciplina relativa all'attività di estetista tutti i casi di esercizio dell'attività, "anche se svolti in maniera accessoria nell'esercizio di attività diverse da quella di estetista". Il successivo art.3, secondo comma, subordina l'esercizio dell'attività di estetista al possesso dell'autorizzazione comunale la quale viene rilasciata dal Comune sede dell'impresa nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, nonché sulla base degli accertamenti eseguiti dalle Asl, riguardo alla idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, dei procedimenti tecnici, nonché degli stessi operatori. Pertanto dalla lettura delle norme citate emerge come non possa prescindere dalla autorizzazione.

Nell'ottica della tutela degli utenti non sembra condivisibile la tesi sostenuta dal Comune alla cui stregua lo spirito della legge sia quello di assoggettare ad autorizzazione soltanto le attività di estetica esercitate in via esclusiva: non si comprende come la medesima attività, se esercitata in via secondaria, debba essere sottoposta a controlli meno incisivi rispetto a quella condotta in via principale. Né, per avvalorare la tesi del Comune, si può sostenere che sancendo la

norma espressamente una non obbligatorietà dell'iscrizione all'albo abbia implicitamente ammesso una non necessità del titolo autorizzatorio.

Affermare la non obbligatorietà dell'iscrizione all'albo basata su una valutazione fatta a priori dal legislatore circa la insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 L.443/85, non significa prescindere dall'applicazione della disciplina relativa all'attività di estetica che invece l'art. 2 della L.R.33/2001 estende in maniera inequivoca a tutti i trattamenti rientranti nell'art. 1 della L. 1/90, anche se svolti in maniera accessoria, nell'esercizio di attività diverse dall'estetica.

Né è dato ravvisare alcun conflitto tra l'applicazione della L.R. 33/2001 e il D.lgs 114/1998: quest'ultimo ha infatti liberalizzato l'esercizio delle attività commerciali; laddove a queste si aggiunga una attività che, a tutela della salute e della sicurezza degli utenti, richieda il rispetto di determinate prescrizioni, è necessario far prevalere la salvaguardia di tali beni fondamentali. Laddove il soggetto interessato non voglia sottostare a limitazioni di sorta può liberamente continuare l'attività commerciale e rinunciare all'ampliamento dell'attività "protetta".

Né, infine, potrebbe sostenersi che nel caso di specie si possa prescindere dai criteri stabiliti dal regolamento acquisendo comunque il parere sanitario. Invero l'art.30, quarto comma, del regolamento in materia di estetica adottato dal comune di Priverno, non prevedendo il controllo da parte delle ASL sulle attrezzature e sui procedimenti impiegati, offre a tutela della salute degli utenti garanzie meno incisive rispetto a quelle previste dagli artt. 7 e 8 della L.R. 33/2001. L'unica possibilità che ha il Comune nell'esercizio della potestà regolamentare, a giudizio di questa Commissione, è quella di considerare la fattispecie particolare e rilasciare comunque l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetica superando eventualmente alcune prescrizioni previste nel regolamento, quali ad esempio quelle relative alle distanze.

Unità locali in comuni diversi dalla sede

Parere adottato nella seduta del 27/1/2005 su richiesta della C.P.A. di Latina

Si ribadisce quanto affermato nella seduta del 31/10/02 circa la impossibilità per l'imprenditore artigiano di istituire sedi secondarie, che richiedono la nomina di un preposto in possesso di stabili poteri di rappresentanza e di un'autonomia di gestione della sede stessa. Tali elementi contrastano con la natura dell'impresa artigiana che presuppone la partecipazione al processo produttivo da parte dell'imprenditore con poteri di direzione e vigilanza.

L'unica possibilità per l'impresa artigiana è l'istituzione di unità locali, da intendersi come laboratorio dell'impresa, destinati a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto a fini generali dell'impresa.

Nel caso concreto prospettato dalla C.P.A. di Latina, di impresa individuale esercente l'attività di sartoria con sede in Latina che denuncia al registro imprese l'apertura di una unità locale per l'attività di lavanderia in Aprilia, proponendovi un collaboratore familiare, si osserva quanto segue.

Trattasi nella fattispecie di due differenti attività entrambe riconducibili ad un unico titolare svolte in sedi distinte, in ciascuna delle quali si svolge l'intero ciclo produttivo. Sicuramente non ricorre nella fattispecie la figura della sede principale e della unità locale, non essendo l'attività di lavanderia destinata a scopi meramente strumentali ed ausiliari rispetto all'attività di sartoria. Sembrerebbe che trattasi piuttosto di sede secondaria con distinta attività e con nomina di un preposto: tipico di quest'ultimo è il carattere generale del suo potere sia di gestione sia di rappresentanza, sebbene l'attività della sede secondaria fa capo al medesimo

imprenditore ed è esercitata sotto la stessa ditta. Assumendo dunque l'attività di lavanderia una connotazione autonoma rispetto all'attività di sartoria in assenza di alcun vincolo di accessorietà e di connessione funzionale, è necessario effettuare una verifica in concreto tesa ad accertare l'entità dell'impegno lavorativo e professionale del titolare in ciascuna delle attività autonome da lui esercitate.

Qualora la Commissione accerti che il titolare non prende parte all'attività di lavanderia, non si ravvisano elementi ostativi al mantenimento dell'iscrizione all'albo per l'attività di sartoria.

Relazione attività' anno 2004

Approvata nella seduta del 25/7/2005

La Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), costituita con decreto del Presidente della Regione n.556 del 28/9/2001, nel corso del 2004 ha tenuto tredici sedute.

Anche nel 2004 è pervenuto un notevole numero di ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dagli albi provinciali delle imprese artigiane. Tale contenzioso è andato ad aggiungersi al rilevante carico pregresso, dovuto al protrarsi del procedimento di ricostituzione dell'attuale organo, che si è cercato di smaltire grazie all'assidua partecipazione dei componenti e alla competenza del personale di segreteria.

In particolare la C.R.A. ha adottato 181 deliberazioni di cui 112 di accoglimento, 41 di reiezione e 28 di improcedibilità/inammissibilità; ha altresì emanato diversi pareri preordinati ad uniformare l'operato delle cinque Commissioni provinciali.

Nel rispetto di quanto previsto nel programma di attività approvato con deliberazione di Giunta regionale n.876 del 19/9/2003, la C.R.A., oltre alla funzione relativa al contenzioso, ha realizzato i seguenti obiettivi:

- acquisizione del servizio TELEMACO dalla società INFOCAMERE S.c.p.a. relativo al collegamento telematico per l'accesso alle banche dati delle Camere di Commercio italiane. Il servizio in questione ha agevolato l'attività istruttoria dell'ufficio di segreteria;
- acquisizione della banca dati giuridica on-line dalla società GIUFFRE' EDITORE S.p.A.. Tale iniziativa ha consentito un costante aggiornamento

sulla legislazione vigente nonché sulle pronunce giurisprudenziali, essenziale all'attività relativa al contenzioso amministrativo e alla redazione di pareri;

- collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate tramite il sistema SIATEL: anche tale servizio si è reso necessario per accelerare l'iter istruttorio dei ricorsi;
- creazione di una sezione dedicata alla C.R.A. sul sito istituzionale della Regione Lazio al fine di diffondere informazioni sulla composizione, funzioni ed attività della C.R.A., ove è altresì disponibile la consultazione on line dei massimari delle decisioni e dei pareri di cui ogni anno l'ufficio di segreteria cura la redazione;
- partecipazione all'incontro indetto dal Comitato tecnico della Regione Toscana tenutosi a Roma il 10/3/2004 con i rappresentanti delle Regioni in merito all'interpretazione dell'art. 44 , 8° comma, del D.L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 , al fine di approfondire la complessa problematica introdotta dalla novella;
- partecipazione ai lavori finalizzati alla redazione della disciplina organica in materia di artigianato presentata in Giunta il 29/10/2004, per assumere la veste formale di proposta di legge;
- partecipazione all'incontro tra le C.R.A. italiane, tenutosi a Milano il 26/11/2004 avente ad oggetto "dinamiche occupazionali del comparto artigiano e istituzionalizzazione dei rapporti tra le C.R.A.": tale iniziativa ha consentito di intensificare i reciproci scambi tra le Commissioni anche al fine di uniformarne l'operato;
- realizzazione di una giornata di studio mediante pubblico convegno a Frosinone in data 12/12/2004 nell'ambito della manifestazione sull'artigianato artistico e tradizionale organizzata da Ciociaria Artigianarte;
- acquisto di settecento calendari di celebrazione degli antichi mestieri artigianali riportanti il logo della Regione, l'indicazione dell'Assessorato alle Attività Produttive nonché della C.R.A.;
- affidamento incarico a FEDART Fidi della redazione di uno studio sulle problematiche del credito nel mondo artigiano: tale iniziativa si è resa necessaria soprattutto alla luce delle rilevanti novità introdotte da Basilea 2.

Altri obiettivi indicati nel programma di attività per il 2004 (conferimento di borse di studio a laureandi con tesi in materia di credito artigiano, collegamento all'anagrafe

del Comune di Roma, organizzazione di pubblici convegni), tesi ad evidenziare e pubblicizzare l'importante ruolo dell'organo, sono in corso di realizzazione a causa della complessità degli adempimenti necessari.

Programma di attività anno 2006

Approvato nella seduta del 25/7/2005

Nell'elaborazione del programma di attività la Commissione prende in considerazione l'ampliamento delle funzioni previste per l'organo nell'elaboranda disciplina organica regionale in materia. Pertanto, tenendo conto in maniera diversificata tanto della funzione contenziosa quanto di quelle di carattere ricognitivo, consultivo e programmatico, si espongono gli obiettivi da realizzare nell'anno 2006.

Si intende anzitutto procedere alla sottoscrizione di protocolli d'intesa di contenuto propositivo con altri enti ed organismi al fine di perseverare nell'opera di divulgazione del ruolo della Commissione regionale presso gli interlocutori pubblici e privati, con il conseguente ritorno in termini di diffusione dell'immagine.

Si ritiene inoltre opportuno organizzare specifici convegni sulle tematiche di maggiore interesse.

Per quanto concerne l'attività contenziosa la Commissione, oltre ad adoperarsi per smaltire il carico di ricorsi amministrativi arretrati, curerà, come ogni anno, la raccolta in massimario delle decisioni, dei pareri e dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Per quanto concerne l'attività ricognitiva, consultiva e programmatica si prevede la realizzazione di ricerche, studi e pareri programmatici avvalendosi della collaborazione di soggetti in possesso di specifiche competenze su taluni dei seguenti possibili temi, individuati come quelli di più cogente ed attuale interesse per la Regione:

- 1) il rapporto tra le imprese artigiane ed il territorio regionale, quale elemento qualificante dell'identità dei prodotti nella proiezione degli stessi verso il mercato globale;
- 2) l'Italia in Europa: l'impresa artigiana nella microimpresa;
- 3) il decentramento amministrativo e l'impresa artigiana nei tre aspetti attuativi del lavoro, credito e formazione;
- 4) il processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane: prospettive e presupposti;
- 5) artigianato artistico e di qualità, dalla tradizione alla qualificazione: il "maestro artigiano" quale certificazione di qualità.

Per la realizzazione delle susposte linee programmatiche, la Commissione evidenzia la necessità di una dotazione finanziaria dello stesso importo concesso per l'esercizio precedente nonché dell'integrazione dell'organico del personale assegnato all'Ufficio di segreteria con almeno altri due istruttori di categoria C (profilo amministrativo).

A tal fine si indica in euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) l'importo complessivamente previsto per poter procedere alla concreta attuazione del programma, di cui, in particolare:

euro 20.000,00 per le spese necessarie alla funzione dell'organo (gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio);

euro 30.000,00 per l'organizzazione di tre convegni pubblici;

euro 25.000,00 per la realizzazione di protocolli d'intesa, pubblicazioni, ricerche e azioni divulgative.

PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI²

-
- Per completezza di esposizione viene anteposto il provvedimento della C.R.A. impugnato. I provvedimenti giurisdizionali vengono trascritti fedelmente ed integralmente ad eccezione dei riferimenti nominativi nel rispetto delle disposizioni normative sulla privacy

DATA EVENTO CANCELLAZIONE

DELIBERAZIONE N.20 DEL 28/02/2005

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;

- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:

- **la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;**
- **in data 7/6/1994 il ricorrente presentava domanda di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane – nel quale era iscritto dal 1977 in qualità di pittore edile – denunciando di non aver mai effettivamente esercitato l'attività imprenditoriale;**
- **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva parzialmente la suddetta domanda, stabilendo, quale evento di cancellazione, il 7/6/1994, coincidente con la data di presentazione della domanda;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di aver presentato nel 1977 domanda di iscrizione all'albo ma di non aver mai effettivamente esercitato a causa di mancanza di lavoro. Afferma altresì che, ignorando gli adempimenti burocratici, presentò soltanto nel 1994 formale domanda di cancellazione avendo ottenuto, nello stesso anno, la cancellazione retroattiva della partita I.V.A.;**
- **in sede istruttoria questa Commissione ha chiesto informazioni all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, dalle cui risultanze è emerso che, nonostante la chiusura retroattiva della posizione I.V.A. al 1978 su denuncia del ricorrente, il medesimo ha prodotto reddito d'impresa per gli anni 1986, 87, 89, 90 e 91;**
- **non risultano agli atti della Commissione provinciale documenti che dimostrino l'esercizio dell'attività successivamente al 1991;**

P.Q.M.

DELIBERA

di **accogliere parzialmente** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di cancellazione del ricorrente dall'albo dal 7/6/1994 al 31/12/1991 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Composto dai magistrati:

dott.	Presidente rel.
dott	Giudice
dott	Giudice

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento camerale iscritto al n.

Del ruolo generale dell'anno 2005,

vertente

TRA

Tizio elett.te dom.to in Roma, via presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso.

RICORRENTE

E

Commissione regionale per l'artigianato del Lazio, in persona del presidente pro-tempore elett.te dom.ta in Roma in via Marcantonio Colonna n.27, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale e rappresentata e difesa dall'avv.

RESISTENTE

E

Pubblico Ministero

INTERVENUTO

OGGETTO: ricorso ex art.7 legge n.443/85

Il Collegio, esaminato il ricorso presentato da Tizio in data 5/5/2005, osserva quanto segue.

Promuovendo il presente giudizio, il ricorrente ha rilevato che con ricorso presentato alla Commissione Regionale per l'Artigianato il 5/8/2004 aveva chiesto la cancellazione retroattiva dall'Albo dal 7/6/1994 al 1978 (data di chiusura della partita I.V.A.).

La Commissione, accogliendo solo parzialmente il ricorso, aveva rettificato la data di cancellazione dal 7/6/1994 al 31/12/1991.

Rilevata l'illegittimità della decisione adottata dalla Commissione Regionale, Tizio ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 7 legge n.443/85.

Il ricorso non appare fondato.

In effetti, Tizio, iscritto all'Albo dal 1977, ha sostenuto di non aver mai operato a causa della mancanza di lavoro e di aver ottenuto la chiusura della partita I.V.A. con effetto retroattivo alla data di iscrizione.

Di conseguenza, il ricorrente ha chiesto la cancellazione dall'Albo dal 1977.

La Commissione Regionale, a seguito delle informazioni assunte presso il Comune di e presso l'Agenzia delle Entrate, ha verificato che:

- 1) Tizio risulta aver iniziato l'attività nel giugno 1977 e di averla cessata alla data del 7/6/1994;
- 2) la partita I.V.A. è stata chiusa, su istanza di Tizio, con decorrenza 1/9/1978;
- 3) Tizio ha dichiarato, con riferimento agli anni 1986, 1987, 1989, 1990 e 1991, un reddito d'impresa pari, rispettivamente, a lire 5.402.000, lire 5.044.000, lire 12.060.000, lire 6.440.000 e lire 6.440.000.

Tenuto conto di quanto sopra, legittimamente la Commissione ha disposto la retrodatazione della cancellazione dall'Albo dal 31/12/1991.

Confutando le conclusioni della Commissione, Tizio ha sostenuto di non aver mai svolto l'attività di pittore edile e di non aver mai denunciato redditi di impresa ma non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tali asserzioni.

D'altra parte, anche la chiusura della partita I.V.A., effettuata su istanza di parte, non può assumere una rilevanza decisiva a fronte delle attestazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate in ordine all'avvenuta presentazione delle denunce dei redditi d'impresa.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso proposto da Tizio deve essere necessariamente respinto; sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- dichiara intermente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2005

IL PRESIDENTE

REQUISITI ESERCIZIO ATTIVITA' ARTIGIANA

DELIBERAZIONE N.50 DEL 28/4/2004

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da **Tizia, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.n.c.**, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle**

imprese artigiane per l'attività di lavori edili in genere, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e privati, parchi, giardini ed impianti sportivi, costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature e depuratori, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Rieti nella seduta del _____ ,
OMISSIS

- CONSIDERATO CHE:

- in data **22/5/2003** il Comando di della Guardia di Finanza di Rieti comunicava alla Commissione provinciale che, nel corso degli accertamenti finalizzati alla verifica della legittima percezione dei fondi erogati dalla Regione Lazio col DOCUP Ob.2 1997/99, era emerso che la società ricorrente – iscritta all'albo delle imprese artigiane dal 30/3/1999 per l'attività di servizi di pulizie e di lavori edili – non svolgeva, in realtà, alcun lavoro di edilizia, bensì esclusivamente attività di pulizie, ma in assenza dei requisiti prescritti dalla L.443/1985. Per quanto attiene ai lavori edili la G.d.F. giustificava le conclusioni cui era pervenuta sulla base delle seguenti considerazioni: mancanza di dipendenti addetti al settore e di attrezzature adeguate; mancanza di esperienza da parte dei soci; emissione di una sola fattura in data 31/10/2001 concernente peraltro un subappalto; realizzazione del capannone industriale sovvenzionato con i fondi regionali da parte di altre ditte. Relativamente all'attività di pulizie la G.d.F. evidenziava la mancata partecipazione al lavoro del socio Gatti Gianfranco, impegnato in cariche politiche: conseguentemente, essendo la società composta da tre soci, di cui uno soltanto partecipante al processo produttivo dell'impresa, se ne doveva dedurre la mancanza della maggioranza richiesta dall'art.3 L.443/1985;
- in data **4/6/2003** la Commissione provinciale inviava alla società ricorrente un avviso di cancellazione invitandola a fornire controdeduzioni. In pari data chiedeva al Comune sede dell'impresa di effettuare un accertamento presso la ditta al fine di verificare la permanenza dei requisiti artigiani;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale, sulla base del citato verbale di accertamento della G.d.F., in assenza di controdeduzioni da parte degli interessati,, deliberava la cancellazione d'ufficio dall'albo per l'attività di edilizia;
- successivamente, in data **24/11/2003**, il Comune, in riscontro alla richiesta del 4/6/2003, effettuava un sopralluogo accertando la sussistenza, in capo alla ricorrente, di tutti i requisiti richiesti dalla L.443/1985 per l'iscrizione all'albo sia in ordine all'attività di pulizie che di edilizia;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente rileva l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato esclusivamente sul verbale della G.d.F. le cui conclusioni vengono contestate. In particolare, per quanto attiene alla mancanza di personale adeguato, osserva che la disponibilità di personale dipendente non è elemento essenziale ai fini dell'iscrizione all'albo; relativamente alla insufficienza di attrezzature, replica evidenziando che le dotazioni necessarie vengono di volta in volta messe a disposizione dai soci o dai terzi; per ciò che concerne l'eccezionale mancanza di esperienza dei soci, contesta che Caio, in possesso del diploma di geometra, è sicuramente dotato delle capacità professionali per lo svolgimento dell'attività di edilizia; relativamente alla fatturazione allega nove fatture di lavori edili emesse tra il 2001 e il 2003; per quanto infine

- dall'analisi dei fatti sopra citati si è ritenuto di dover incentrare l'istruttoria essenzialmente sulla contraddizione tra le risultanze fiscali acquisite dalla G.d.F. e la documentazione prodotta con il ricorso, nonché sul contrasto tra il deliberato e la certificazione fornita dal Comune di in data 24/11/2003. A tal fine è stata nuovamente interpellata la G.d.F. alla quale sono state trasmesse le copie delle fatture prodotte con il ricorso;
- in riscontro alla suddetta richiesta la G.d.F. ha condotto ulteriori ed approfondite indagini le cui conclusioni sono state trasmesse con nota del 11/3/2004. Per ciò che attiene alla documentazione fiscale i militari incaricati hanno acquisito informazioni dirette dai legali rappresentanti delle diverse ditte destinatarie delle prestazioni oggetto delle fatture in contestazione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati hanno evidenziato che le prestazioni indicate nelle fatture come lavori di manutenzione straordinaria, in realtà erano lavori di pulizia effettuati presso uffici di nuova costruzione. Uniche eccezioni riguardano le fatture n.22, 24 e 27 del 2002, consistenti in lavori mera tinteggiatura. Per quel che concerne il verbale di accertamento comunale del 24/11/2003 i militari hanno interpellato il funzionario comunale che lo ha redatto, il quale ha dichiarato che l'attestazione ivi contenuta circa i requisiti di impresa artigiana è stata frutto di semplice deduzione sulla base delle attrezzature trovate in loco e delle dichiarazioni di Tizia ma non accertata de visu. I militari hanno altresì interpellato i dipendenti formalmente in carico alla società, i quali tutti hanno dichiarato di svolgere soltanto lavori di pulizie e di non aver mai visto svolgere lavori edili;
- alla luce di quanto sopra esposto è dato concludere che la pretesa vantata nell'atto introduttivo del presente giudizio è priva di fondamento. Invero le asserzioni contenute nel ricorso e i documenti fiscali allegati sono stati ampiamente superati e contraddetti dalla documentazione acquisita agli atti di causa: i verbali di accertamento della G.d.F. costituiscono piena prova del mancato svolgimento dell'attività, idonea a confermare in questa sede la legittimità del provvedimento impugnato;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

IL PRESIDENTE

IL TRIBUNALE DI ROMA
2° SEZIONE CIVILE

Composto da

-dott.

Presidente

-dott.

Giudice

-dott.....

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/12/2004, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. del ruolo generale dell'anno 2004, promosso da ALFA SNC DI Tizia & C.

In persona del socio amministratore Tizia – avv. -presso lo studio dell'avv., in Roma, via

-ricorrente

Contro

REGIONE LAZIO

In persona del presidente p.t. della Giunta reg. – avv. – in Roma, via Marcantonio Colonna n.27

resistente

Con l'intervento del P.M. in sede.

Ogg.: ricorso ex art. 7 L. n.443/1985.

-premesse che, con ricorso in data 7/8/2004, la ALFA s.n.c. ha impugnato, ai sensi dell'art.7 L.n. 443/1985, la deliberazione n. 50 del 28/4/2004, notificata il 10/6/04, con cui la Commissione regionale per l'artigianato di Roma aveva respinto il suo ricorso avverso la deliberazione del 10/9/2003 con cui la Commissione provinciale aveva confermato l'iscrizione relativa all'attività di pulizia e comunicato la cancellazione d'ufficio dell'attività artigiana relativa ai << lavori edili in genere (...)>>, atteso che, all'esito di indagini della Guardia di Finanza, era emerso che nessun lavoro del genere era stato eseguito dalla società com'era confermato dalla mancanza di dipendenti addetti al settore edilizio, di esperienza da parte dei soci, di attrezzature adeguate e dalle ulteriori circostanze che la società aveva emesso una sola fattura relativa a lavori edili (la n. 11 in data 31/10/2001) e che un capannone industriale di sua proprietà era stato realizzato da altra ditta;

che la Regione Lazio, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso;

-ritenuto che il ricorso è fondato, non avendo la Regione Lazio offerto alcuna dimostrazione delle deduzioni valutative (per questo prive di efficacia probatoria

privilegiata) ricavate dal verbale della Guardia di Finanza dell'11/3/04 e poste a sostegno del provvedimento di cancellazione impugnato, peraltro contrastate da elementi probatori contrari offerti dalla società ricorrente, la quale, in particolare, ha prodotto nove fatture relative a lavori edilizi nel periodo 2001/2003 (doc. 4/fasc. ricorrente) ed una attestazione a firma del responsabile del servizio del Comune di (Rieti) in data 24/11/2003 con la quale << a seguito di accertamenti effettuati si è riscontrato che la suddetta Società esercita l'attività per la quale è iscritta all'albo degli artigiani>> (né, a scalfirne il valore probatorio, è sufficiente l'affermazione, contenuta nella deliberazione impugnata, secondo la quale il funzionario comunale avrebbe successivamente dichiarato che tale attestazione sarebbe stata << frutto di semplice deduzione sulla base delle attrezzature trovate in loco e delle dichiarazioni di Tizia ma non accertata de visu>>); quanto al profilo dell'inesperienza dei soci, non è contestato che il socio Caio, geometra, possenga i requisiti di legge per svolgere l'attività nel settore edilizio (V. art. 2, ult. co., della legge n.443 del 1985);
-ritenuto che la deliberazione impugnata dev'essere annullata;

p.q.m.

-in accoglimento del ricorso, annulla la deliberazione della Commissione regionale per l'Artigianato di Roma n. 50 del 28/4/2004, notificata il 10/6/2004, ed ordina l'iscrizione della ALFA s.n.c. nell'albo delle imprese artigiane anche per l'attività edilizia;
-condanna la Regione Lazio a rifondere le spese processuali in favore della società ricorrente, che liquida in euro 700,00 per onorari, euro 400,00 per competenze e euro 120,00 per esborsi.

Roma, 20/12/2004

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

La Corte composta dai magistrati:

dott.	Presidente
dott.	Consigliere
dott.	Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento n. del ruolo generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2005, vertente

TRA

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa giusta procura generale notarile alle liti dall'Avv., ed

elettivamente domiciliata presso la medesima nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via Marcantonio Colonna n.27.

Reclamante

E

ALFA S.N.C. DI Tizia & C. in persona del socio amministratore Tizia, rappresentata e difesa dall'Avv., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. in Roma, via, giusta procura in calce alla memoria difensiva.

Reclamata

Avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza n.361 del Tribunale di Roma, Sezione 2 CIVILE, depositata IL 24/12/2004, concernente ricorso ex art. 7 della L: 8/8/1985 n.443

La Corte,

premesso che in data 29/1/2005 la Regione Lazio proponeva reclamo avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale era stato disposto su richiesta della ALFA S.n.c. l'annullamento della deliberazione della Commissione Regionale per l'Artigianato di Roma n. 50 del 28/4/2004 ed ordinato l'iscrizione della ALFA S.n.c. nell'albo delle imprese artigiane anche per l'attività edilizia; il reclamo era motivato dal fatto che il Tribunale nell'adottare la suddetta decisione non aveva tenuto conto dei verbali della Guardia di Finanza del 23/5/2003 e dell'11/3/2004, che, all'esito di accertamenti effettuati sull'attività della ALFA richiesti dalla Regione, avevano concluso che la società in questione non aveva mai svolto lavori generali di costruzione edifici nel periodo compreso tra la data di costituzione, 30/3/1999, ed il 31/12/2003, essendosi limitata esclusivamente a svolgere servizi di pulizia;

considerato che i verbali redatti dal pubblico ufficiale, mentre fanno prova fino a querela di falso dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore probatorio preconstituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in essi contenute (e men che meno riguardo alle conclusioni a cui perviene il pubblico ufficiale nella redazione degli stessi) e quindi il materiale raccolto da verbalizzare deve passare al vaglio del giudice il quale nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori (Cfr. Cass. S.U. 1992 n.12546, Cass. 1990 n.8200, Cass 1995 n. 3316):

rilevato che, nel caso di specie, l'ALFA nel giudizio innanzi al Tribunale ha prodotto nove fatture relative a lavori edili effettuati nel periodo 2001/2003, la realizzazione dei quali è stata confermata dalle persone che detti lavori commissionarono (come risulta peraltro dallo stesso verbale della Guardia di Finanza dell' 11/3/2004);

rilevato inoltre che, dall'informativa redatta dal Comune di (Rieti) in data 24/11/2003, il responsabile del servizio attesta, tra l'altro, di aver rinvenuto nell'opificio della società trapani, martelli pneumatici, ed altri strumenti di lavoro tipici dell'attività svolta nel settore edile;

ritenuto che le dichiarazioni dei dipendenti della società, rese alla Guardia di Finanza, di svolgere unicamente lavori di pulizia presso uffici, non valgono ad escludere lo svolgimento di attività edile da parte della società, essendo noto che, in tale settore, le imprese, specie se artigiane, si avvalgono di lavoratori in via temporanea o di lavoratori autonomi, tramite gli strumenti contrattuali introdotti dalla recente legislazione; e, del resto, non poteva certo pretendersi che i lavori edili, richiedenti ovviamente una specifica professionalità, venissero affidati a lavoratori che operavano nel diverso settore delle pulizie;

quanto poi al profilo dell'inesperienza dei soci nel settore edile, è pacifico che il socio Gianfranco Gatti, essendo geometra possedeva i requisiti di legge per svolgere detta attività (art. 2, ultimo comma, della legge n.443 del 1985);

ritenuto, pertanto, che il reclamo debba essere rigettato, con condanna della Regione Lazio alle spese di procedura, su conforme conclusione del Pubblico Ministero,

p.q.m.

la Corte rigetta il reclamo proposto dalla Regione Lazio avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione seconda civile, n.361 depositata il 24/12/20204,condannando la stessa al rimborso in favore della ALFA S.n.c. delle spese di procedura che liquida in complessivi € 832, di cui € 92,00 per spese, € 160,00 per diritti ed € 580,00 per onorari, oltre alla percentuale prevista per legge a titolo di spese forfettarie, IVA e CPA.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 24/3/2005.

Il Presidente